

investigativo, di fare in modo che, comunque – come aveva riferito Genchi – secondo le direttive avute da La Barbera e da lui condivise ed attuate, la ricostruzione della catena delle responsabilità doveva essere conforme al teorema Buscetta e in ogni caso non doveva andare oltre.

7.6. Il P.M. censura la sentenza di primo grado anche laddove aveva ritenuto poco credibile il dott. Gioacchino Genchi, che, invece, secondo l'accusa, aveva fornito un contributo di tutto rilievo e che peraltro nelle sue dichiarazioni ha affermato che La Barbera fu protagonista di “una lunga serie di forzature, abuso e condotte certamente di rilevanza penale” (cfr. ud. 11/1/2019).

Egli aveva preso parte alle prime indagini sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio ed era legato da un rapporto non solo di collaborazione ma anche di fiducia con La Barbera; in questa veste egli aveva condiviso con La Barbera l'obiettivo di individuare anche i mandanti esterni di quelle stragi, nella convinzione che non vi fosse coinvolta solo “cosa nostra”.

Genchi ha riferito che, tuttavia, rientrato da Roma all'inizio del 1993, La Barbera aveva mutato atteggiamento e aveva preteso di limitare le indagini alla pista mafiosa, muovendo dallo scenario del furto della Fiat 126 ad opera degli uomini della Guadagna e poi chiudendole nel più breve tempo possibile per ottenere un risultato immediato.

La Barbera lo aveva sollecitato ad aderire a questo indirizzo investigativo, ventilandogli prospettive di carriera, ma Genchi si era rifiutato e aveva interrotto il suo rapporto professionale con il suo superiore.

Ad ulteriore riscontro della tesi accusatoria, il P.M. ha richiamato le dichiarazioni di Vincenzo Pipino (ud. 25/1/2019) che ha riferito di essere stato trasferito il 4/10/1992 su iniziativa di La Barbera presso la casa circondariale di Venezia e collocato nella cella con Scarantino per acquisire notizie circa la sua partecipazione alla strage di via D'Amelio; avuto esito negativo questa missione, Pipino era stato ritrasferito il 15/10/1992 nel carcere dove precedentemente era collocato, quello di Regina Coeli a Roma.



Lì aveva appreso da due esponenti della banda Magliana che erano in programma attentati al patrimonio artistico e lo aveva riferito riservatamente a La Barbera di cui era confidente. L'episodio era stato riscontrato accertando i periodi di codetenzione con Vittorio Carnovale e Renzo Danesi della banda della Magliana e verificando il nome del capo del reparto di Polizia Penitenziaria che aveva propiziato il suo incontro riservato con La Barbera e che risultava effettivamente in servizio presso Regina Coeli nel periodo di interesse.

Vi era poi un altro episodio di rilievo: era stata rinvenuta nell'archivio della Squadra Mobile di Palermo una nota riservata del 24/8/1993 a firma di La Barbera e indirizzata al Direttore della Polizia Criminale, prefetto Rossi, in cui La Barbera riferisce di avere appreso da fonte confidenziale che l'attentato di via Fauro a Roma sarebbe stato eseguito da esponenti dell'estrema destra per motivi politici, cioè per contrastare l'ascesa delle forze politiche di sinistra. In seguito ad ulteriori accertamenti la fonte era stata identificata in Pipino.

E' sintomatico il fatto che La Barbera, informato dalla stessa fonte di possibili attentati al patrimonio artistico che poi infatti si erano puntualmente verificati, non aveva trasmesso questa rilevante notizia ai suoi superiori e, invece, nell'agosto 1993 aveva comunicato notizie del tutto infondate sulla matrice dell'attentato in via Fauro.

Secondo il P.M., anche questa vicenda mostra che le finalità di La Barbera nulla avevano a che vedere con le aspirazioni di carriera, ma perseguivano l'obiettivo di non disvelare i rapporti di cointeressenza tra "cosa nostra" e ambienti esterni.

7.7. Svolte queste considerazioni, il P.M. ha articolato ulteriori censure alla decisione di primo grado, lamentando che non aveva valorizzato gli elementi dimostrativi della piena condivisione del sopra delineato progetto illecito di La Barbera da parte degli altri appartenenti alla Squadra Mobile che collaboravano con lui.

Gli uomini del gruppo "Falcone - Borsellino", ai quali Scarantino era affidato lo avevano accompagnato in due sopralluoghi in via Messina Marine per il riconoscimento dell'autocarrozzeria di Giuseppe Orofino, dove, secondo il suo falso



racconto, era stata spostata la Fiat 126 il giorno prima della strage per imbottirla di esplosivo.

Il primo sopralluogo era stato eseguito nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1994 e vi parteciparono La Barbera, Maurizio Zerilli, Giacomo Guttadauro, Domenico Militello e Antonio Nisticò.

Il secondo era stato eseguito la mattina del 29 giugno 1994 e vi parteciparono Maurizio Zerilli, Angelo Tedesco e Giacomo Guttadauro.

In entrambi i casi non erano stati redatti verbali o relazioni di servizio.

Scarantino ha dichiarato di avere fatto presente allora ai poliziotti presenti di non essere mai stato nella carrozzeria di Orofino e di averla avuta indicata da Giacomo Guttadauro. Rosalia Basile, moglie di Scarantino, ha riferito di avere sempre ricevuto confidenze sul marito sul fatto che furono i poliziotti ad indicargli quale fosse la carrozzeria di cui doveva parlare.

Di contro i poliziotti che presero parte ai sopralluoghi hanno smentito tale circostanza pur dando versioni poco credibili o del tutto evasive su come si svolse il riconoscimento della carrozzeria da parte di Scarantino.

In ogni caso il P.M. ritiene sintomatico il fatto che non erano stati redatti verbali o relazioni di servizio e che anche i pubblici ministeri dell'epoca, Petralia, Boccassini, Saieva e Palma avevano dichiarato di non averne mai rinvenuto nel fascicolo.

La spiegazione di tale omissione starebbe nel fatto che i sopralluoghi non erano funzionali a formare una prova del riconoscimento dei luoghi ma solo a mostrare al collaboratore l'autocarrozzeria di Orofino, nella consapevolezza che Scarantino non vi era mai stato.

Tant'è vero che nel suo interrogatorio del 29/6/1994 ai pubblici ministeri e a La Barbera, immediatamente successivo ai sopralluoghi, a Scarantino era stato mostrato l'album fotografico contenente cinque fotografie della carrozzeria di Orofino ed egli,



tacendo di essersi recato poco prima dagli investigatori, aveva dichiarato di riconoscervi i luoghi dove egli aveva portato la Fiat 126.

Inoltre, durante la permanenza di Scarantino a San Bartolomeo a Mare tra il 22/12/1994 e il 9/7/1995 egli e la sua famiglia erano stati sottoposti ad intercettazione sull'utenza telefonica a loro disposizione. Di queste operazioni e del loro esito nessuno degli investigatori, che pure ne erano a conoscenza, hanno mai riferito, negando addirittura che il falso collaboratore disponesse di un telefono, e la relativa documentazione era emersa 24 anni dopo nell'ambito di un procedimento iscritto a carico dei magistrati Palma e Petralia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

Era anche emerso dalle dichiarazioni di Giampiero Valenti, uno degli uomini della Polizia facente all'epoca parte del gruppo "Falcone e Borsellino", che le operazioni erano state talvolta interrotte quando Scarantino doveva parlare con i magistrati e che i brogliacci di ascolto erano stati firmati spesso a caso anche da operanti che non avevano partecipato all'ascolto.

Il P.M. ha ricordato ed enumerato nell'atto di appello tutte le numerose anomalie ricavabili dal brogliaccio in annotazioni varie, talune anche a firma degli imputati Ribaud e Mattei; ha segnalato che a fronte di circa 280 eventi telefonici verso utenze in uso a familiari e al difensore di Scarantino non vi erano stati guasti, mentre le anomalie si erano registrate in occasione di due chiamate (su due) alla Questura di Palermo, di due chiamate (su due) alla dottoressa Palma, di tre chiamate (su tre) verso un'utenza della Procura della Repubblica di Caltanissetta e infine di altre due chiamate delle complessive restanti 99 che avevano interessate altre utenze della Procura nissena.

Il P.M. ritiene che tali risultanze vadano valutate in uno con le incongrue ed imbarazzanti dichiarazioni rese dagli imputati e da altri componenti del gruppo "Falcone e Borsellino" per spiegare le loro perduranti reticenze e poi a quelle rese dopo il disvelamento delle anomalie, con le quali esse venivano ammesse, dando giustificazioni inverosimili; e il quadro che ne risulta avvalorerebbe la prospettazione

accusatoria secondo la quale costoro, consapevoli della loro illecita gestione di Scarantino, volessero tacere circostanze che le avrebbero fatte emergere.

7.8. Il Tribunale aveva condiviso le tesi del P.M. in ordine alla comprovata attività di studio di Vincenzo Scarantino sui verbali delle sue dichiarazioni, svolta con l'intervento di Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò tra il 10 e il 26 maggio 1995 in vista della deposizione del collaboratore che si sarebbe svolta nelle udienze del 24 e del 25 maggio 1995 presso l'aula bunker di Roma Rebibbia, e l'aveva inquadrata in un'operazione non di mero ausilio alla memoria dello stesso Scarantino (com'era stata ritenuta in precedenti sentenze), ma di indottrinamento di quest'ultimo per evitare che egli dimenticasse o confondesse informazioni che non conosceva o che erano vere e proprie menzogne.

Mattei aveva riconosciuto i suoi appunti promemoria e le annotazioni da lui apportate sulle copie dei verbali nella disponibilità di Scarantino e prodotte fin dal giudizio di appello del c.d. "Borsellino bis" e aveva nel tempo in maniera graduale ammesso di avere aiutato il falso collaboratore ad essere pronto a riferire la versione dei fatti in maniera coerente con quanto già dichiarato, ma il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare sul punto la ricostruzione di Scarantino, che a partire dal 2009 aveva riferito che l'attività di studio era stata un'iniziativa di La Barbera; aveva anche riferito che lo studio dei verbali avveniva sia con Mattei sia con Ribaudò, perché Ribaudò, conoscendo il dialetto siciliano, gli consentiva di superare le incomprensioni che nascevano con Mattei, che le annotazioni sui verbali durante la preparazione non le aveva fatte lui, che l'attività consisteva anche nel rilevare le contraddizioni emergenti dai suoi verbali e tra questi e le dichiarazioni di Candura al fine di correggerle e che la notte prima del suo esame dibattimentale del 24 maggio 1995 era stato aiutato da Ribaudò a ripassare le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere mentre si trovavano alla scuola di polizia di Nettuno.

Questa ricostruzione dei fatti era stata confermata con dichiarazioni costanti dalla ex moglie di Scarantino, Rosalia Basile, la quale ha sempre parlato di due appartenenti al

gruppo “Falcone e Borsellino”, che aiutavano il marito a studiare le dichiarazioni, uno di nome Fabrizio con accento romanesco e uno di nome Michele con accento palermitano, e che gli avevano anche consigliato di prendere delle pillole per aiutare la memoria. Ulteriore conferma proveniva dagli accertamenti sui periodi di servizio di Ribaudò e Mattei che dal 10 al 26 maggio 1995 erano assegnati insieme a San Bartolomeo a Mare, dal promemoria prodotto dal difensore di Scarantino nel corso del “Borsellino bis” (tre pagine manoscritte e graficamente suddivise in due gruppi di appunti separati con linee orizzontali, il primo relativo alle contraddizioni tra le dichiarazioni rese da Scarantino nei vari interrogatori, il secondo relativo a circostanze sulle quali Scarantino avrebbe dovuto confrontarsi con il suo difensore) e dell’esito della consulenza grafologica che attribuisce a Mattei l’intero testo vergato.

E d’altronde lo stesso Tribunale aveva concluso – anche sulla base di alcune indicazioni contenute negli appunti relativi alla necessità di dare conto dell’opposizione di Raffaele Ganci all’attentato nel corso della riunione della villa di Calascibetta, circostanza di cui aveva parlato Salvatore Cancemi il 17/11/1993 e di cui Scarantino fino ad allora non aveva mai parlato – che l’attività di studio si era risolta in un protagonismo attivo, fatto di suggerimenti e forzature; sicché anche questo episodio doveva essere inserito nel complessivo progetto illecito condiviso con La Barbera dagli imputati.

Ad ulteriore suggello probatorio della sua ricostruzione il P.M. richiama le dichiarazioni rese dai poliziotti del gruppo “Falcone e Borsellino” in tutti i processi celebrati per la strage di via D’Amelio, caratterizzate da risposte evasive, assurde o ridicole, tutte volte a salvare se stessi dalle conseguenze di natura penale dei loro abusi; un quadro desolante, come pure lo definisce la sentenza impugnata, che ha peraltro ritenuto la falsità delle dichiarazioni di quattro appartenenti alla Polizia di Stato sentiti nel corso del dibattimento (Maurizio Zerilli, Angelo Tedesco, Giuseppe Di Gangi e Vincenzo Maniscaldi) e le ha trasmesse al P.M. per le valutazioni di competenza.



7.9. Alla luce di queste risultanze il P.M. appellante ritiene che vi siano gli elementi per affermare la responsabilità di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò.

Il Tribunale aveva già ritenuto un sicuro protagonismo di Bò nell'attività di studio svolta dai due coimputati tra il 10 e il 24 maggio 1995 per indurre Scarantino a rendere la ricostruzione concordata alla Corte di assise e in quelle di indottrinamento di Francesco Andriotta.

Considerando inattendibile Scarantino, non ha ritenuto che vi fossero elementi certi sulle altre condotte attribuite a Bò nella prima parte dell'imputazione, dove gli si contestava la partecipazione ai colloqui investigativi svolti per indurre Scarantino a collaborare, assecondando la pista investigativa già tracciata, e il suo previo intervento per indicargli in un album fotografico i soggetti da riconoscere e per fargli svolgere il sopralluogo alla carrozzeria Orofino, che fu parte dell'operazione di indottrinamento.

Il P.M. non condivide tale ultima affermazione del Tribunale e ritiene invece che il coinvolgimento di Bò nelle operazioni di sopralluogo poteva ricavarsi anche dalle sue stesse dichiarazioni rese nel processo "Borsellino bis" e nel corso delle quali egli aveva riferito alla Corte di avere svolto colloqui investigativi con Scarantino sollecitato da quest'ultimo e di essersi occupato di lui, dopo i primi interrogatori a Pianosa, quando era rimasto ristretto in struttura extracarceraria della polizia per esigenze investigative mentre si effettuavano le attività di riscontro; egli quindi lo aveva preso in consegna tra il 27 giugno e il 3 luglio 1994 e i sopralluoghi erano stati svolti proprio tra il 27 e il 29 giugno 1994.

Inoltre già le stesse condotte che il Tribunale ritiene provate, secondo il P.M., danno riscontro dell'uso disinvolto e opaco dei colloqui investigativi da parte di Bò e avvalorano la credibilità sul punto delle dichiarazioni più recenti di Scarantino circa le pressioni da lui ricevute.

Quanto alle posizioni di Mattei e Ribaudò, ai quali è contestata la condotta relativa all'attività di "studio" dei verbali con Scarantino durante il soggiorno a San Bartolomeo, il P.M. dissente dalla ricostruzione del Tribunale che, accertato l'elemento

oggettivo del fatto loro addebitato, per Mattei ha ritenuto di astenersi dalla valutazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli relativi all'elemento soggettivo perché la declaratoria di prescrizione sarebbe prevalsa comunque su una decisione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., mentre per Ribaudo ha ritenuto la mancanza di prova della sua consapevolezza in ordine alla falsità delle dichiarazioni di Scarantino.

Secondo il P.M. appellante, anche a voler ammettere che i due poliziotti non avessero consapevolezza della falsa collaborazione di Scarantino e delle attività illecite precedente poste in essere dai componenti del loro gruppo, la loro partecipazione all'esame dibattimentale attraverso lo studio dei verbali di interrogatorio aveva certamente dato loro indubbie indicazioni circa l'estraneità del collaboratore ai fatti che riferiva.

Illogica era la diversa valutazione della situazione in cui si trovarono costoro rispetto ai loro colleghi che avevano accompagnato Scarantino nel sopralluogo all'officina di Orofino. Secondo il Tribunale, solo il mancato riconoscimento dei luoghi da lui descritto poteva rendere immediatamente percepibile la falsità delle sue dichiarazioni, mentre le sue contraddizioni e le sue incertezze nel racconto non potevano fornire le medesime evidenze a Mattei e a Ribaudo.

Secondo il P.M., la sistematica loro attività di quei giorni volta ad evitare che il falso collaboratore crollasse psicologicamente e a rassicurarlo, facendogli studiare ogni giorno verbali perché memorizzasse eventi, episodi e circostanza non vissute, non poteva che fornire dati oggettivi pregnanti al pari del mancato riconoscimento dell'officina.

Peraltro lo stesso Scarantino (che sul punto, secondo il P.M., deve considerarsi attendibile) aveva riferito di avere sempre fatto presente a Mattei e a Ribaudo che egli non aveva partecipato alla strage, manifestando anche in certe occasioni la volontà di tornare in carcere.

E se il contributo fondamentale di Mattei è attestato dalla redazione di suo pugno del promemoria e degli appunti sui verbali, quello di Ribaudo deriva dal fatto che,

conoscendo il dialetto siciliano, il suo intervento era essenziale per mediare con il falso collaboratore e rendere più efficace la somministrazione degli indottrinamenti, che altrimenti non avrebbe adeguatamente compreso.

7.10. Infine il P.M. censura l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. che il Tribunale non ha ritenuto potesse comunicarsi agli odierni imputati.

Gli elementi acquisiti dovevano far considerare certo che la finalità perseguita da La Barbera con la creazione di tre falsi collaboratori fosse quella di evitare che le indagini disvelassero le responsabilità dei soggetti esterni a "cosa nostra" per consentire a costoro e all'organizzazione mafiosa di proseguire nei loro rapporti di collusione.

Se è pur vero che l'aggravante in esame richiede il dolo specifico, che si può certamente ravvisare in capo a La Barbera, i concorrenti nel medesimo reato possono anche non essere sorretti nelle loro azioni dalla medesima finalità e da un simmetrico elemento soggettivo, ma ne rispondono se agiscono nella consapevolezza dell'altrui finalità.

Plurimi erano gli elementi dimostrativi che gli imputati fossero a conoscenza del dolo specifico che sorreggeva la complessiva azione depistante di La Barbera, a partire dallo stretto rapporto fiduciario che li legava a lui.

La carriera di Bò evidenzia che egli avesse condiviso le scelte di La Barbera anche quando altri funzionari si erano allontanati da lui o da lui erano stati allontanati; le dichiarazioni di Gioacchino Genchi completavano il quadro sulle pretese di fedeltà personale che La Barbera esercitava sui suoi collaboratori e dell'affidabilità che gli garantivano sia Bò sia Mattei; il fatto che, al momento in cui La Barbera ritenne che si dovesse preparare Scarantino per l'esame dibattimentale, ne affidò il compito a Mattei e a Ribaudò, era ulteriormente indicativo di quanto li considerasse affidabili.

Infine doveva considerarsi significativo della compenetrazione psicologica di questi soggetti con le finalità illecite perseguite da La Barbera il fatto che in venticinque anni gli appartenenti al gruppo "Falcone e Borsellino" si erano resi responsabili, tra atti di polizia giudiziaria e deposizioni testimoniali, di abusi forzature e gravi illeciti penali.



Non vi è proporzione tra queste condotte e le mere finalità di carriera e un tale così grave contegno si può spiegare soltanto con la totale adesione al disegno perseguito da La Barbera.

Per questo il P.M. chiede la riforma integrale della sentenza.

8. L'appello di Mario Bò

L'imputato Mario Bò ha proposto appello avverso la sentenza a suo carico, censurandola nei punti in cui ha ritenuto la competenza del Tribunale di Caltanissetta e quelli in cui ha ritenuto la prevalenza la prescrizione sulla formula di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. o ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

Le censure vengono circoscritte ai paragrafi da 12 a 15 e al paragrafo 19 della sentenza impugnata.

8.1. Con il primo motivo ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza laddove ha omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nel corso del giudizio di primo grado, esaminata con ordinanza dal Tribunale all'udienza del 26/11/2018, riproposta dall'appellante in sede di discussione e non espressamente trattata nella motivazione della decisione.

Secondo la difesa, la calunnia aggravata è reato istantaneo e in caso di pluralità di condotte in continuazione consumate in luoghi diversi ma di pari gravità la competenza per territorio si radica nel luogo dove ha sede il reato commesso per primo. Poiché la prima condotta è stata consumata sull'isola di Pianosa, competente doveva considerarsi o il Tribunale di Livorno o al più, in ragione della contestazione dell'art. 416-bis.1 c.p., il Tribunale di Firenze.

8.2. Con il secondo motivo la difesa di Bò lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell'evidenza della prova della sua innocenza e dare prevalenza ad una



statuizione assolutoria rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La motivazione della sentenza incorre in contraddizione quando afferma l'inattendibilità di Scarantino ed esclude che vi sia prova dell'attività di condizionamento svolta da Bò con i colloqui investigativi e con i suggerimenti sui soggetti e sui luoghi da riconoscere (cioè le condotte descritte nella prima parte dell'imputazione), ma anche quando afferma l'inattendibilità di Andriotta nelle sue propalazione eteroaccusatorie e ritiene che vi siano altri elementi che cristallizzano la prova di un'attività di indottrinamento di Bò su tale falso collaboratore (peraltro limitata ad un interrogatorio del 28/10/1994, avvenuto pure alla presenza del magistrato), senza tenere conto del fatto che nell'imputazione non è descritta alcuna condotta che riguardi un'opera di condizionamento delle dichiarazioni di Andriotta.

Sicché per i fatti oggetto della prima parte dell'imputazione, che riguardavano il solo Scarantino, la sentenza doveva essere di assoluzione e non potevano essere utilizzati in senso contrario elementi relativi a porzioni di condotta non contestati e sui quali quindi l'imputato non si era difeso.

In ogni caso l'ipotesi di un intervento di Bò nel suggerire ad Andriotta di rendere dichiarazioni calunniatorie è smentita dal fatto che prima dell'interrogatorio del 14/9/1993 non vi era stato alcun accesso al carcere, alcun colloquio investigativo né alcuna consegna di documenti; e le informazioni con le quali egli aveva costruito il suo primo racconto non potevano che provenire o da Scarantino medesimo o dalla lettura dell'ordinanza notificata a quest'ultimo. Peraltro nel primo interrogatorio Andriotta aveva indicato come autore del furto della Fiat 126 Luciano Valenti, mentre già Candura se ne era accusato con dichiarazioni che gli investigatori (asseritamente intervenuti per fare pressioni su Andriotta) già conoscevano.

Non si potrebbe dunque ricavare dall'asserita condotta di indottrinamento di Andriotta la ben diversa condotta (oggetto di contestazione) dell'indottrinamento di Scarantino.



In ogni caso la stessa sentenza impugnata ha affermato che le dichiarazioni di Andriotta a carico di Bò erano oscillanti, prive di riscontro e talvolta anche smentite, mentre dalle dichiarazioni della dott.ssa Anna Palma, all'epoca p.m. nel procedimento avente ad oggetto la strage di via D'Amelio, ha affermato che Bò partecipava agli interrogatori insieme a lei e addirittura partiva insieme a lei quando si recava nei luoghi dove i collaboratori si trovavano.

Il Tribunale aveva escluso con certezza che le nuove dichiarazioni di Andriotta rese nell'interrogatorio del 28/10/1994 fossero state frutto di un'attività di suggerimento posta in essere dal magistrato che procedeva al precedente interrogatorio del 16/9/1994, ma poi con salto logico ha attribuito tale condotta a Bò, sol perché aveva accompagnato i magistrati agli interrogatori e senza che vi fosse prova di altri suoi accessi al carcere di Paliano oltre a quelli effettuati in occasione dei suddetti atti istruttori.

Lo stesso P.M. procedente in questo giudizio, in sede di discussione, aveva affermato di non poter escludere che Andriotta aveva autonomamente "imbastito da solo quelle dichiarazioni"; e invece il Tribunale ha ritenuto che vi sia stato un intenso protagonismo di Bò nel suggerire le dichiarazioni rese da Andriotta nell'interrogatorio del 28/10/1994 ricavandolo dalla presenza del funzionario sia in questo sia in quello precedente e dal fatto che la dott.ssa Palma dopo l'interrogatorio del 16/9/1994 (e in particolare il 19/9/1994) aveva redatto una relazione di servizio nella quale aveva dato atto che Andriotta aveva già fatto riferimento ad una riunione tenutasi prima della strage nella villa di Calascibetta, indicando alcuni partecipanti ma chiedendo di verbalizzare compiutamente le proprie dichiarazioni in un successivo interrogatorio.

Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che Andriotta aveva cominciato a ripetere una lezione che non aveva avuto il tempo di studiare e che la redazione della relazione di servizio dimostra che il magistrato non fosse l'autore dei suggerimenti e solo da questo deduce che l'opera di indottrinamento provenisse da Bò.

Egli tuttavia non avrebbe potuto farlo perché i suoi accessi erano avvenuti sempre alla presenza dei magistrati.



Né poteva considerarsi logica l'affermazione secondo la quale l'indottrinamento di Andriotta sarebbe avvenuta già un anno prima in occasione dell'interrogatorio del 14/9/1993. Ma anche in quell'occasione era presente un pubblico ministero, il dott. Carmelo Petralia, e l'incombente si svolgeva in un periodo in cui il Tribunale aveva escluso che Bò fosse stato coinvolto nell'iniziale opera di depistaggio.

La difesa di Bò, inoltre, critica la sentenza impugnata perché entrerebbe in contraddizione nella parte in cui ha ritenuto che l'inserimento nel racconto della riunione della villa di Calascibetta e della presenza di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo (collaboratori ritenuti attendibili) è circostanza non imputabile all'iniziativa del dott. Arnaldo La Barbera e al gruppo "Falcone e Borsellino", perché peraltro si era rivelata catastrofica per la credibilità dello Scarantino e degli altri falsi collaboratori, mentre poi in altra parte della motivazione imputa a Bò, che dello stesso gruppo faceva parte, il suggerimento della medesima circostanza menzognera ad Andriotta.

Sulla base di questi elementi il suggerimento doveva considerarsi di provenienza esterna al gruppo, con conseguenti implicazione sull'evidenza della prova dell'estraneità di Bò alle condotte contestate.

Quanto all'altra condotta descritta in imputazione, che, secondo il Tribunale sarebbe stata accertata a carico di Bò, e cioè il suo concorso nell'attività di studio e di preparazione di Scarantino da parte di Mattei e Ribaudo durante il suo soggiorno a San Bartolome a Mare prima dell'esame dibattimentale del 24/5/1995, la difesa sostiene che le conclusioni del giudice di primo grado sono il frutto di forzatura.

Se è pur vero che Bò era funzionario responsabile del gruppo da gennaio a luglio del 1995, superiore gerarchico di Mattei e Ribaudo, il Tribunale ricava la prova che egli fosse coinvolto in quell'attività dalle dichiarazioni di Rosalia Basile, ritenuta attendibile a differenza di quanto fatto da altra autorità giudiziaria, e dalla valutazione di scarsa attendibilità delle dichiarazioni del dott. Giuseppe Coltraro della Questura di



Imperia, funzionario estraneo al gruppo "Falcone e Borsellino" e facente parte di un ufficio i cui dipendenti, invece, ad altri fini erano stati ritenuti ben più credibili.

Non vi è prova, invece, né che l'attività di preparazione e studio fosse illecita, né che Bò avesse consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e dell'innocenza degli accusati, né di un concreto apporto, anche solo morale, fornito dal funzionario.

D'altronde lo stesso Tribunale afferma che gli interrogatori dell'11/5/1995 e del 12/5/1995 furono pretesti per iniziare una preparazione di Scarantino di cui non si diede atto a verbale, "che non era solo metodologica ma anche contenutistica (cioè relativa ai singoli temi di prova) e all'esito della quale si diede incarico a Mattei di far studiare Scarantino". Il Tribunale ha ritenuto che tale attività fu effettuata e seguita perché il 22/5/1995, alla presenza della dott.ssa Palma, di Ribaud e dell'avv. Falzone, difensore di Scarantino, in linea di continuità con gli interrogatori dell'11 e del 12 maggio 1995 si procedette un interrogatorio, anch'esso relativo a circostanza di contorno e fatti diversi. E così il 23/5/1995, come risulta dalle intercettazioni, nel volgere di 24 ore Scarantino era passato dalla manifestazione della volontà di voler andare in carcere a tutt'altro atteggiamento ben più disponibile a proseguire nella fittizia collaborazione.

E anche nell'ordinanza di archiviazione in data 5/2/2020 dell'autorità giudiziaria di Messina nei confronti dei magistrati del pubblico ministero del procedimento "Borsellino 1" si evidenzia che la preparazione di Scarantino prima dell'esame dibattimentale poteva considerarsi prassi irrituale ma non poteva costituire elemento indiziario della consapevolezza della falsità del collaboratore.

L'estraneità di Bò a quella attività è stata confermata dalle dichiarazioni di Mattei rese quando ancora il suo superiore non era nemmeno indagato; Mattei aveva riferito di non avere redatto alcuna relazione di servizio circa la sua attività di aiuto a Scarantino nello studio dei verbali, né di avere ricevuto direttive dai suoi superiori, né infine di avere riferito a loro, né infine di avere chiesto la loro approvazione.

Illogiche dovevano ritenersi le considerazioni in base alle quali il Tribunale aveva affermato l'inattendibilità di Mattei, visto che le dichiarazioni alle quali la difesa fa

riferimento erano state rese quando nemmeno il Mattei era indagato e quindi avrebbe avuto motivo per riferire subito di avere eseguito un ordine e allontanare da sé ogni possibile contestazione per la mancata redazione di alcuna relazione di servizio.

Infine è sempre il Tribunale ad individuare lungo la linea gerarchica cinque soggetti sovraordinati a Mattei, che era un sovrintendente (e in particolare con ruolo ascendente i vice ispettori Alessandro Ricerca e Maurizio Zerilli, l'ispettore capo Giuseppe Purpura, il commissario capo Mario Bò e il dirigente superiore Arnaldo La Barbera); e tuttavia nonostante il possibile coinvolgimento di questi soggetti, oltre che dei magistrati, la sentenza non spiega perché solo il Bò sarebbe stato protagonista nell'attività di studio e preparazione dell'esame dibattimentale di Scarantino.

L'appellante Bò esaminava inoltre alcuni profili della ricostruzione dei fatti, che, pur non attenendo direttamente alle condotte a lui contestate, erano stati valorizzati dal Tribunale come elementi indiziari del suo coinvolgimento nell'operazione di sviamento delle indagini.

La sentenza impugnata aveva dedicato ampio spazio alla questione dell'affidamento della gestione del collaboratore, giungendo a ricostruzioni errate e in ogni caso ben poco rilevanti ai fini di prefigurare una responsabilità di Bò.

La difesa contesta che il gruppo "Falcone e Borsellino" avrebbe sostituito il Servizio Centrale di protezione e deduce che Scarantino era stato affidato fin dall'approvazione del suo programma di protezione (in data 12/12/1994, notificato il 15/2/1995) proprio al Servizio Centrale di protezione, dal quale transitava ogni istanza, richiesta o autorizzazione, mentre ai NOP e per essi al gruppo "Falcone e Borsellino" veniva demandata la diretta attuazione delle misure di assistenza contemplate nel piano provvisorio e nel programma speciale di protezione.

Sicché errata era pure l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale dopo la ritrattazione televisiva di Scarantino avvenuta il 26/7/1995 il gruppo "Falcone e Borsellino" aveva lasciato la gestione del collaboratore al Servizio centrale di protezione; in realtà la situazione non era mutata solo che per la diretta attuazione al

gruppo "Falcone e Borsellino" subentrò il Commissariato di Cecina, perché Scarantino fu frattanto trasferito a Rosignano Solvay.

La sentenza è inoltre contraddittoria laddove segnala quali anomalie od omissioni le mancate comunicazioni delle infrazioni commesse da Scarantino al contratto di protezione al Servizio centrale: o era escluso l'affidamento al Servizio centrale e quindi non vi era motivo di considerare doverose tali comunicazioni o, se queste comunicazioni fossero state doverose, doveva ammettersi che non vi era stata alcuna surroga del gruppo "Falcone e Borsellino".

La sentenza non aveva in alcun modo affrontato la circostanza dedotta dalla difesa dell'intervento del decreto interministeriale del 26/5/1995 che aveva istituito i NOP (Nuclei operativi di protezione); e in particolare quando era divenuto il primo di questi nuclei in Roma Scarantino era stato affidato ad esso. Inoltre gli stessi magistrati del pubblico ministero dell'epoca, Anna Palma e Antonino Di Matteo, avevano smentito che vi fosse stata alcuna anomalia nella gestione del collaboratore.

Il Tribunale aveva poi valorizzato anche la vicenda della c.d. "ritrattazione televisiva" di Scarantino durante il suo soggiorno a San Bartolomeo a Mare, cioè l'intervista che egli rilasciò il 26/7/1995 ad un canale Mediaset rivelando di essere stato indotto a fare dichiarazioni su circostanze di cui non era a conoscenza.

Si tratta di un fatto che avviene in un'epoca successiva all'ultima condotta contestata a Bò (risalente al 24/5/1995), ma che era stato ritenuto sintomatico della consapevolezza del predetto funzionario circa le attività di studio e preparazione che veniva praticata su Scarantino per indurlo a formulare le dichiarazioni calunniatorie.

La difesa contesta in vari punti la ricostruzione della sentenza su questa vicenda.

Il Tribunale rivaluta positivamente l'attendibilità di Rosalia Basile e sostiene che Scarantino era entrato in forte agitazione in data 25/7/1995 perché era venuto a conoscenza dell'alibi di Scotto, uno dei soggetti che aveva chiamato in correità.

Ma dalla relazione di servizio del Questore Minerva in data 24/7/1995, emerge che già in epoca antecedente all'episodio dell'alibi di Scotto, e cioè il 23/7/1995 Scarantino aveva manifestato al dott. Coltraro l'intenzione di andare in carcere, facendosi arrestare per evasione perché non era stata mantenuta la promessa fattagli da alcuni magistrati di essere scarcerato, e che, dopo una paziente opera di convincimento e una telefonata con la dott.ssa Palma che lo aveva rassicurato, egli aveva desistito da questo proposito.

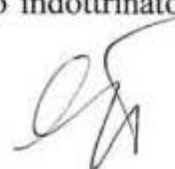
La vicenda dell'alibi di Scotto avrebbe al più potuto aumentare il nervosismo già manifestato da lui.

L'intervento di Bò a San Bartolomeo a Mare già la mattina del 26/7/1995, il giorno in cui viene registrata l'intervista televisiva di Scarantino con il giornalista Mangano non può essere considerata indizio che egli fosse a conoscenza di tutto quanto accadeva in quel luogo e quindi anche dell'indottrinamento, perché invece, come pure ricava dagli atti la motivazione della sentenza impugnata, il giorno prima i P.M. di Caltanissetta avevano fissato un interrogatorio di Scarantino e avevano notificato l'avviso al suo difensore, contestualmente informando il funzionario che avrebbe dovuto organizzare la sua trasferta per raggiungere sul posto i magistrati proprio nel giorno 26/7/1995.

Anche la Basile aveva confermato che Bò venne a conoscenza della ritrattazione televisiva di suo marito solo nel pomeriggio in occasione del suo secondo accesso all'abitazione.

Era pure smentita l'affermazione del giornalista circa l'asserita cancellazione dai server della registrazione, che gli sarebbe stata riferita da un tecnico Mediaset, che peraltro non aveva saputo indicare; e infatti la registrazione in copia era stata acquisita assai agevolmente con una richiesta a Mediaset e con l'invio da parte della testata televisiva della copia per posta.

L'appellante, quindi, ricordava che nelle pur inattendibili dichiarazioni di Salvatore Candura, per ammissione dello stesso Tribunale, non si ricavavano elementi specifici a carico di Bò e degli altri imputati; che il Tribunale aveva ritenuto inattendibili e smentite le accuse di Andriotta, che aveva sostenuto di essere stato indottrinato e di



avere ricevuto dai funzionari di polizia; che nemmeno dalle ondivaghe e contraddittorie dichiarazioni di Scarantino potevano trarsi elementi attendibili a carico degli odierni imputati.

Sulla base di queste considerazioni il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non provata la colpevolezza di Bò.

E invece ha ritenuto di trarre elementi dalle dichiarazioni della ex coniuge di Scarantino, Rosalia Basile, ritenuta attendibile solo perché costante nelle sue dichiarazioni.

Le valutazioni del Tribunale nisseno sono tuttavia in stridente contrasto con quelle svolte dall'autorità giudiziaria di Messina nel procedimento a carico dei magistrati Palma e Petralia (cfr. ordinanza di archiviazione in data 5/2/2020), dove è stato affermato che le sue dichiarazioni sono inattendibili e comunque non rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

La difesa lamenta che la Basile ha riferito una sola circostanza di cui poteva avere conoscenza diretta, cioè la presenza di Mattei e Ribaudo e degli uomini del gruppo "Falcone e Borsellino" a svolgere la loro attività di assistenza in favore del marito e dei familiari; ma ha pure riferito di non avere conoscenza diretta del contenuto dello studio e dell'indottrinamento che si sarebbe svolto nella casa dove soggiornavano.

Di contro altri episodi da lei raccontati sono smentiti dagli altri testi: così in particolare deve dirsi per la vicenda dell'aggressione subito dal marito con calci e pugni e la minaccia con la pistola, smentita tra l'altro dal dott. Coltraro della Questura di Imperia.

La Basile sarebbe animata dall'interesse di alleggerire la posizione del marito rispetto alle accuse di calunnia, in questo sollecitata dalla figlia e così per la prima volta ebbe ad introdurre circostanze a carico del dott. Bò nel suo racconto reso nel corso del processo "Borsellino quater", parlando di fatti mai prima riferiti.

La difesa ricostruisce le dichiarazioni succedutesi nel tempo e ne evidenzia i profili sintomatici di un'anomala progressione accusatoria.



Le dichiarazioni della Basile al più possono confermare che Mattei e Ribaudo aiutarono Scarantino nello studio delle sue precedenti dichiarazioni, ma nessun elemento forniscono circa l'ipotizzata opera di suggerimento e indottrinamento.

E non poteva trascurarsi che la Basile era colei che nel verbale di sommarie informazioni del 18/08/1995 aveva accusato (con dichiarazioni reiterate il 2/11/1995) la dott.ssa Palma di essersi rifiutata di verbalizzare le sue dichiarazioni, aggiungendo successivamente altre gravi accuse a carico di altri magistrati e dell'avv. Lucia Falzone.

Se queste accuse false, tali ritenute nel procedimento archiviato a carico dei pubblici ministeri dell'epoca, anche costei va considerata al pari dei falsi collaboratori una calunniatrice seriale.

8.3. Con il terzo motivo di appello la difesa di Bò lamenta la violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per avere omesso il proscioglimento nel merito a fronte dell'evidente mancanza della prova di colpevolezza alla luce delle considerazioni sin qui svolte.

8.4 Con motivi nuovi e aggiunti la difesa di Bò ha chiesto, previa rinnovazione dibattimentale, anche ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. l'acquisizione di una prova nuova sopravvenuta, costituita da una nota prot. n. 0048113 del 30/5/2023 del ministero dell'Interno – dipartimento della pubblica sicurezza che attesta che non sono stati effettuati voli per raggiungere l'isola di Pianosa in data 23/6/1994.

La prova era ritenuta rilevante con riguardo all'asserito colloquio investigativo che La Barbera avrebbe svolto con Scarantino in data antecedente e coeva all'interrogatorio reso ai magistrati del pubblico ministero il 24/6/1994.

La sentenza di primo grado aveva disatteso le contestazioni della difesa che sosteneva che quel colloquio non era avvenuto e aveva per questo introdotto come prova a discarico il piano dei voli del 24/6/1994.

Il Tribunale aveva ritenuto la prova a discarico insufficiente, perché relativa alla sola stessa giornata dell'interrogatorio e non al giorno precedente.



9. L'appello di Fabrizio Mattei

Il difensore di Fabrizio Mattei ha impugnato la sentenza dichiarativa della prescrizione a suo carico articolando due motivi.

9.1. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale di Caltanissetta avrebbe illogicamente limitato il ragionamento svolto sull'insussistenza della prova a carico di Michele Ribaudo, nonostante la posizione di Mattei fosse del tutto assimilabile.

Gli elementi a discarico sono stati pure segnalati dal Tribunale con riguardo alla posizione di Mattei (non aver partecipato alle indagini e ai sopralluoghi del gruppo "Falcone e Borsellino", avere svolto un'attività "cieca" rispetto alla falsa collaborazione di Andriotta e Candura), ma non sono stati adeguatamente valorizzati.

Quando egli partecipava all'attività di studio dei verbali con Scarantino nulla sapeva della natura calunniosa delle dichiarazioni di Candura e Andriotta su Scotto e Profeta, consacrate e valutate già in un'ordinanza di custodia cautelare e gli elementi a carico di Mattei ricostruiscono al più l'elemento oggettivo di una sua condotta di aiuto al falso collaboratore in San Bartolomeo a Mare.

Ciò che distingue la condotta di Mattei da quella di Ribaudo è, secondo la difesa, "l'assenza in capo a quest'ultimo di qualsivoglia elemento redazionale in materia di supporto allo studio nonché l'assenza di un minimo intervento di Ribaudo nell'attività di intercettazione"; tutto il resto delle condotte è sovrapponibile. Ma né sulle prime né sulle seconde emergono dati dimostrativi ulteriori in capo del Mattei della sua consapevolezza della calunnia.

Il Tribunale ha, comunque, ritenuto contraddittoria la prova circa l'elemento soggettivo in capo a Mattei, perché a suo carico gravavano quali significativi indizi: le modalità dell'attività di studio con Scarantino, la valenza dell'interruzione del foglio 75 del brogliaccio di intercettazioni e le dichiarazioni resa da Mattei nel corso degli anni, adattatesi abilmente alle evidenze probatorie via via emergenti. Tuttavia tali indizi non descrivono l'elemento psicologico ma solo quello oggettivo.



Se le dichiarazioni di Scarantino, come afferma la stessa sentenza, non sono utilizzabili perché inattendibili, erra il Tribunale poi a farvi ricorso nel sottolinearne la costanza per ribadire che descrivono l'attività di ausilio di Mattei e Ribaudò. Scarantino è l'unico teste diretto di queste condotte, tale non potendosi considerare Rosalia Basile, che riferisce le confidenze del marito e non ha mai saputo riferire in cosa consistevano le attività svolte dai due poliziotti con Scarantino.

Il Tribunale ha errato anche nel ritenere attendibili e riscontrate le dichiarazioni della Basile, perché quelli che vengono indicati come riscontri sono in realtà elementi neutri e non apportano alcun contributo probatorio rilevante ai fini della configurabilità della condotta di Mattei come un concreto e consapevole apporto ad un condiviso progetto calunniatorio: tale non è il fatto che i periodi indicati dalla Basile corrispondano a quelli in cui Mattei e Ribaudò erano presenti a San Bartolomeo a Mare perché si tratta di dato incontestato e documentato accertabile *aliunde*; l'esistenza di appunti manoscritti nella carpetta blu è nota da anni, perché già prodotti nel processo a carico di Scarantino; la paternità degli appunti è stata ammessa subito da Mattei nelle prime escussioni dibattimentali.

Pertanto quest'ultimo contegno è semmai indicativo dell'inconsapevolezza di Mattei circa l'illiceità della sua azione, altrimenti sarebbe stato indotto a negarla.

La difesa sostiene invece che "il Collegio sia rimasto ostaggio di dichiarazioni etero-accusatorie da cui si sarebbe assolutamente prescindere, la quali hanno invece finito per costituire il punto di partenza di un giudizio di disvalore delle condotte degli imputati che ammantava l'intero corpo della sentenza". Senza concedere alcun credito, come invece si sarebbe dovuto fare, alla versione dei fatti costantemente ribadita da Mattei in tutti i procedimenti in cui è stato escusso.

Il Tribunale si era voluto apoditticamente discostare dalle valutazioni effettuate dal Giudice per le indagini preliminari di Messina nell'ordinanza in data 5/2/2020, che aveva archiviato il procedimento a carico dei magistrati dei P.M. che interrogavano Scarantino, senza tenere conto del fatto che in quel provvedimento di archiviazione

veniva comunque accertata l'inattendibilità della Basile anche per episodi di sua diretta percezione come quelle che riguardavano i comportamenti dei dottori Palma, Petralia e Tinebra e in particolare per l'asserito colloquio di costei con la dott.ssa Palma, che le avrebbe detto che le contestazioni al marito servivano per "aggiustare" le sue dichiarazioni precedenti.

Nelle altre dichiarazioni la Basile aveva via via ingigantito il ruolo dei poliziotti, pur dovendo ammettere di non essere mai stata ferma nella stanza dove il marito rileggeva i verbali con costoro perché Scarantino era geloso e la induceva a stare lontana da altri uomini.

E invece il Tribunale non aveva tenuto conto di quest'ultima affermazione della stessa donna per sostenere che Mattei aveva ragione – nelle sue ricostruzioni – di allontanare dal contesto dove svolgeva la sua attività di aiuto a Scarantino una testimone più attendibile del falso collaboratore.

La difesa censura il modo con il quale la sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto della c.d. "carpetta blu", dove erano contenuti i verbali di interrogatorio resi fino ad allora da Scarantino e contenenti diverse annotazioni a margine, delle strisce di carta a mò di post-it e un promemoria finale con i punti riepilogativi delle annotazioni fatte a verbale insieme ad una serie di frasi poste in forma interrogativa.

Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che, come dichiarato già il 28/11/1998 da lui stesso, Mattei aveva aderito ad una richiesta di Scarantino che, durante la sua detenzione extracarceraria, lo aveva invitato a rileggergli i suoi precedenti verbali e ad appuntare per lui tutte le circostanze sulla quali intendeva consultarsi in futuro con il suo difensore, avv. Lucia Falzone. Questa versione dei fatti è la più coerente coi contenuti degli appunti e le discrasie rilevate dal Tribunale (ed elencate alle pagine 862-970 della sentenza impugnata) nelle diverse occasioni in cui Mattei ebbe a riferire sul punto non intaccano il nucleo centrale del racconto sulla finalità dell'attività e riguardano profili del tutto marginali.



Anche dalle intercettazioni tra Scarantino e l'avv. Falzone riportate alla pagina 975 nota n. 543 della sentenza impugnata emerge che il falso collaboratore manifesta l'esigenza di confrontarsi con il suo difensore

Né può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo la quale il fatto che si è accertata la falsità delle dichiarazioni rese da Scarantino a seguito di quello studio smentirebbe che Mattei ebbe un ruolo di mero "scrivano". Ciò in quanto all'epoca non era nota la calunniosità di quella ricostruzione e non poteva essere nota nemmeno a Mattei. La sentenza, in un inammissibile ragionamento circolare, confonde ciò che deve provare (la consapevolezza della falsità della collaborazione da parte di Mattei) con il suo presupposto (la falsità delle dichiarazioni di Scarantino).

La difesa richiama la motivazione della sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 18/03/2022 resa nel c.d. "Borsellino bis", nella quale tutto il contenuto della carpetta blu era stato esaminato e ne era stata valutata con obiettività l'incidenza sulle dichiarazioni di Scarantino, quando ancora all'epoca non ne era nota la natura mendace; tra gli argomenti spesi da quella Corte vi era anche quello che riteneva impensabile che un'attività criminale facesse uso di mezzi così semplicistici, approssimativi e senza curarsi di non lasciare traccia. E sulla base di queste e di altre valutazioni aveva concluso in maniera inequivoca per la buona fede di Mattei, che peraltro nulla sapeva delle indagini su via D'Amelio perché si era occupato solo della strage di Capaci.

La stessa sentenza impugnata nell'esaminare gli appunti contenuti nel promemoria ritiene provata la finalità illecita ma ammette che in molte di esse Mattei non offre alcun contributo innovativo.

Il Tribunale aveva classificato gli appunti in tre tipologie: la prima ricomprende quelli ricognitivi di contraddizioni, la seconda quelli con i quali le contraddizioni vengono risolte a favore di una delle opzioni possibili, e la terza quelli in cui si rileva un contributo di tipo aggiuntivo.



L'appellante esamina ciascuno di questi appunti e ne sottolinea la valenza neutra rispetto all'ipotizzata attività di suggerimento, anche confrontandoli con le dichiarazioni successivamente rese in dibattimento il 24/5/1995 dallo stesso Scarantino. E ritiene che siano inidonei a sostenere la conclusione del Tribunale, secondo il quale l'attività di studio posta in essere da Mattei non era meramente devolutiva.

Tra l'altro nelle annotazioni e nei promemoria nessun suggerimento si rileva con riguardo a Profeta e Scotto, che sono i due soggetti che, secondo il capo di imputazione di cui alla lettera B), sarebbero le vittime della calunnia di Scarantino alla quale avrebbe partecipato Mattei, perché le chiamate in correità a loro carico formulate sono contenute in dichiarazioni già verbalizzate in epoca assai antecedente all'attività di studio a San Bartolomeo a Mare.

E questo, secondo la difesa, inciderebbe anche sulla possibilità di configurare l'elemento oggettivo della condotta contestata.

Vengono contestate anche le considerazioni svolte dal Tribunale nel paragrafo 13 con riguardo all'interruzione delle operazioni di intercettazione svolte sull'utenza in uso a Scarantino, interruzione che sarebbe stata effettuata dal Mattei e che pertanto dimostrerebbe la sua consapevolezza del disegno depistatorio sul quale si innestava la sua condotta di ausilio alla preparazione dell'escussione dibattimentale di Scarantino.

Quelle intercettazioni non avevano finalità di indagine ed erano state motivate solo dall'esigenze di verificare se personaggi operativi nel sodalizio mafioso si mettevano in contatto con Scarantino per intimidirlo o indurlo a ritrattare, quindi non avevano finalità investigative vere e proprie; e questo spiegherebbe perché Mattei non ne serbava preciso ricordo.

Il riferimento contenuto nella telefonata intercorsa tra il dott. Petralia e Scarantino dell'8/5/1995, ore 17,52, in cui il magistrato aveva parlato della necessità di effettuare un'attività di "preparazione", non poteva considerarsi sintomatico della falsità del collaboratore perché era stato spiegato da tutti i magistrati sentiti in dibattimento e

anche dall'ordinanza di archiviazione del GIP di Messina, in relazione all'esigenza di predisporre a riferire in maniera adeguata ciò che già era stato oggetto degli interrogatori ai P.M.

Quanto poi alla deposizione di Giampiero Valenti che tardivamente aveva riferito l'invito del collega Di Gangi a staccare il registratore perché Scarantino doveva parlare con i magistrati, l'elemento non poteva considerarsi riscontro perché comunque venivano attestate nei brogliacci sin dal mese di gennaio anomalie varie e malfunzionamenti non imputabili agli operatori e nemmeno i consulenti del pubblico ministero avevano spiegato come tali anomalie sarebbe potuto essere provocate dallo stesso Mattei.

Sicché le conclusioni del Tribunale erano fondate su mere illazioni.

Infine doveva considerarsi indimostrato e indimostrabile che Mattei fosse pienamente consapevole dell'innocenza dei soggetti chiamati in correità da Scarantino e vi erano anche numerosi elementi che potevano indurlo a ritenere che Scotto e Profeta fossero certamente colpevoli, in ragione della loro appartenenza a due famiglie mafiose (Scotto a quella dell'Arenella e Profeta a quella della Guadagna), della parentela di Scarantino con Profeta, dell'avvenuto arresto di Scotto già per cause diverse dalle accuse di Scarantino e infine dal fatto che lo stesso Mattei non aveva ulteriori più approfondite conoscenze sull'indagine relativa alla strage di via D'Amelio.

Inoltre la condotta contestata a Mattei non aveva potuto rivestire alcuna efficienza causale sull'effetto calunniatorio delle dichiarazioni di Scarantino che avevano già avuto origine da precedenti condotte di suggerimento e di predisposizione di falsi pentiti e di false dichiarazioni, cristallizzate nei verbali già a disposizione di Scarantino e le cui propalazioni si era limitato a ripetere in dibattimento.

9.2. Con il secondo motivo la difesa di Mattei censurava la sentenza perché avrebbe comunque dovuto assolvere nel merito l'imputato, facendo prevalere la decisione di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. sulla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.



La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in caso di presenza di parti civili costituite il giudice è comunque chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, anche qualora sia intervenuta una causa estintiva del reato, e a pronunciarsi nel merito pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.

Tanto più tale pronuncia è necessaria nel presente giudizio nel quale il giudice non aveva avuto alcuna limitazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo persino disposto l'integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p.

10. L'appello di Michele Ribaudò

L'imputato Michele Ribaudò ha appellato la sentenza liberatoria per la sua posizione, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto assolverlo ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. con una formula ancora più favorevole, cioè per non aver commesso il fatto anziché per l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

La formula prescelta era stata motivata in ragione dell'accertata materiale attività di ausilio che Ribaudò aveva prestato a Mattei e a Scarantino nel corso dell'attività di studio svolta a San Bartolomeo a Mare.

Tuttavia il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'inattendibilità assoluta di Scarantino e della scarsa credibilità della sua ex moglie Rosalia Basile, mentre avrebbe dovuto meglio valutare le dichiarazioni di Mattei.

L'appellante ricorda che Mattei aveva riferito della presenza del tutto episodica e "di passaggio" del Ribaudò, coinvolto sporadicamente per tradurre qualche espressione in siciliano, senza conoscere il contesto dei dialoghi tra lo stesso Mattei e Scarantino.

Lamenta che il Tribunale abbia finito per valorizzare a carico di Ribaudò le dichiarazioni di Scarantino, seppur dopo averlo definito mentitore seriale, e quelle della Basile che riferiva sempre circostanze *de relato dall'ex marito* e che, a domanda delle parti civili, ha dichiarato di non ricordare nemmeno "fisicamente com'era fatto".



Con argomenti in larga parte sovrapponibili a quelli svolti nell'atto di appello proposto nell'interesse di Mattei, anche Ribaudo censura il giudizio di piena attendibilità riservato dal Tribunale alla Basile e richiama le considerazioni svolte dal GIP di Messina sulle sue dichiarazioni.

La difesa di Ribaudo concludeva, dunque, che se la condotta materiale sulla quale poteva dirsi acquisito qualche elemento specifico a suo carico era quello di avere tradotto dal siciliano all'italiano o viceversa espressioni e frasi che si scambiavano Mattei e Scarantino, essa non poteva rivestire alcuna efficienza causale rispetto alla calunnia contestata al capo B), tanto più che Scarantino era già autonomamente e fermamente determinato a commettere il reato.

11. Gli appelli delle parti civili

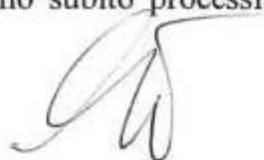
La sentenza è stata impugnata anche dalle parti civili, a diverso titolo costitutesi nel corso del giudizio di primo giudizio.

Le censure sono volte ad ottenere una riforma della sentenza nella parte in cui hanno escluso la contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p. e in ogni caso nelle statuizioni liberatorie per gli imputati, chiedendo che sia dichiarata – a fini civili – la responsabilità penale per i reati rispettivamente contestati.

Si procederà di seguito all'esame delle ragioni poste in ciascun atto di impugnazione.

Verranno esaminati nei primi tre paragrafi gli atti di appello delle parti civili che hanno subito le conseguenze dell'attentato consumatosi in via D'Amelio e che poi hanno patito le conseguenze dello sviamento delle indagini confluite in processi nei quali non hanno ottenuto l'accertamento dei fatti sui reati in loro danno e in danno dei loro congiunti.

Nei successivi paragrafi si esamineranno gli atti di appello delle parti civili che in conseguenza delle dichiarazioni false e calunniatorie dei collaboratori di giustizia costruiti – in ipotesi di accusa – dagli odierni imputati hanno subito processi con



l'accusa di avere partecipato alla strage e per questo sono stati condannati ingiustamente fino alla conclusione per loro favorevole dei giudizi di revisione dinanzi alla competente autorità giudiziaria di Catania.

11.1. Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino

Secondo la difesa delle parti civili Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, figli di Paolo Borsellino, il percorso argomentativo della sentenza di primo grado è illogico e contraddittorio perché non trae le doverose conclusioni dalle valutazioni svolte sugli elementi acquisiti, quando non giunge al riconoscimento della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in capo ad Arnaldo La Barbera.

Doveva considerarsi dimostrato che già nell'immediato erano emersi precisi spunti di indagine per ampliare l'ambito investigativo nella direzione delle cointeressenze di soggetti estranei agli ambienti mafiosi e La Barbera aveva deliberatamente impresso altra direzione agli accertamenti, interrompendo il rapporto di collaborazione con il dott. Gioacchino Genchi che sul punto ha riferito dell'epilogo di questo rapporto in un serrato confronto nella notte tra il 3 e il 4 maggio 1993, al quale era seguita la costituzione del gruppo "Falcone-Borsellino" con decreto interministeriale, organismo dove La Barbera aveva assunto una posizione di primazia e aveva convogliato soggetti di provata fedeltà.

Le parti civili, congiunte del magistrato ucciso nella strage di via D'Amelio, contestano gli argomenti con i quali il Tribunale ha ritenuto che, nonostante fosse credibile quanto riferito da Genchi in ordine al fatto che La Barbera ridusse il campo di indagine all'ambito di "cosa nostra", non vi fosse prova che con tale scelta volesse agevolare questa organizzazione visto che perseguì tutti i suoi esponenti di spicco, compreso Giuseppe Graviano, seppur attraverso dichiarazioni di falsi collaboratori. E contesta che il comportamento di La Barbera possa trovare ragione in finalità egoistiche e di carriera.



Ma la valorizzazione delle conoscenze del maxiprocesso sulle dinamiche di funzionamento della Cupola di "cosa nostra" e quindi il coinvolgimento di Graviano, collegato a Salvatore Riina e reggente del mandamento di Brancaccio, erano percorsi obbligati e non potevano essere escluse dal perseguimento dalle finalità del depistaggio.

Mentre il ricorso alla collaborazione di soggetti improponibili riconducibili alla famiglia della Guadagna e ben diversi da quelli effettivamente coinvolti nell'esecuzione della strage andava inquadrato logicamente in una strategia connotata dalla polarizzazione delle indagini attorno ad un mero movente di vendetta dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso, così da evitare ogni approfondimento investigativo sugli scenari che già Paolo Borsellino aveva tracciato, subito dopo l'omicidio di Salvo Lima, dicendo che Riina e Provenzano erano come due pugili in lotta.

Questa affermazione del magistrato ucciso nella strage vale a tracciare un orizzonte sugli equilibri di "cosa nostra" in diverso assetto rispetto a quelli cristallizzati dalla sentenza del maxiprocesso e tali da mettere in discussione l'unitarietà delle scelte della c.d. Cupola.

La dialettica interna all'organizzazione traspariva già da alcune vicende interne, come quello che le parti civili definiscono un "tentativo di golpe", organizzato da Vincenzo Puccio contro il gruppo che si stava coalizzando attorno alla gestione dittatoriale di Riina e bloccato uccidendo lo stesso Puccio all'interno del carcere dell'Ucciardone con una bisticchiera l'11/5/1989.

La Barbera e Bo, anche a prescindere dalle utili indicazioni che già provenivano da alcuni collaboratori come Salvatore Cancemi, avevano l'esperienza professionale per rendersi conto di questi scenari e per valutare che l'eliminazione di Borsellino era in quel momento totalmente contraria agli interessi di "cosa nostra" se intesa come l'organizzazione unitaria e verticistica descritta dal "teorema Buscetta".



La virata delle indagini verso i soggetti della Guadagna aveva peraltro compiutamente raggiunto la finalità di agevolare gli interessi dell'organizzazione mafiosa anche perché Gaspare Spatuzza, esecutore materiale della strage di via D'Amelio lasciato impunito, poté partecipare agli altri gravi attentati del 1993 nel continente, che misero in atto la strategia stragista perseguita dal gruppo facente capo a Riina.

Di contro il coinvolgimento di Gaetano Scotto e di Bruno Contrada aveva consentito di indirizzare le indagini sui c.d. "mandanti esterni" verso il limitato ambito dei c.d. "servizi deviati", preservando dal coinvolgimento altri soggetti di diretta espressione di quel mondo politico-istituzionale ed imprenditoriale compromesso con il potere mafioso, che poteva avere interesse ad eliminare Paolo Borsellino.

Il giudice Borsellino si era interessato alle indagini scaturite dal rapporto dei ROS dei Carabinieri del febbraio 1991 e aveva incontrato serie difficoltà sul piano professionale ad avviare un rapporto di adeguata collaborazione con il Procuratore di Palermo dell'epoca, Pietro Giammanco, quando nel gennaio 1992 era stato trasferito in quella sede come Procuratore aggiunto e ne aveva subito l'ostracismo.

Di questi aspetti certamente rilevanti gli investigatori non si occuparono (Giammanco non fu nemmeno sentito).

Mentre nel corso del processo "Borsellino 1", all'udienza del 23/3/1995, la vedova del giudice Agnese Piraino Leto riferiva delle difficoltà del marito negli ultimi mesi di lavoro della sua vita, Bò e Mattei erano ancora intenti ad intercettare il telefono di Scarantino con un'attività di cui avrebbero a lungo taciuto nei successivi processi.

Bò aveva consapevolmente e fedelmente assecondato il disegno criminale di La Barbera, perché era riuscito a rientrare a Palermo il 3/8/1993 dall'anonimo commissariato di Volterra appena nove mesi dopo il suo allontanamento per motivi disciplinari, grazie alla spregiudicatezza dello stesso La Barbera che nel gruppo appena costituito con decreto interministeriale aveva mani libere.



Sintomatico era stato il fatto che diversi funzionari che avevano partecipato alle prime indagini si erano volutamente allontanati da Arnaldo La Barbera, quando egli aveva costituito il suo gruppo investigativo: Salvatore La Barbera aveva partecipato al sopralluogo nel garage di Orofino, alla superficiale gestione della borsa del dott. Borsellino rinvenuta sull'auto e ai primi interrogatori di Andriotta e della moglie si era fatto assegnare alla sezione omicidi della Questura di Palermo; Claudio Sanfilippo partecipò alla redazione del rapporto del 1994 con Bò ma non entrò nel gruppo dicendo che non voleva lasciare la sezione antiracket della Squadra mobile di Palermo; Luigi Savina si fece applicare solo saltuariamente alla Squadra mobile di Palermo.

In questo contesto Bò era divenuto il referente privilegiato di Arnaldo La Barbera per tutte le interlocuzioni più rilevanti sulle indagini.

Secondo le parti civili, erra il Tribunale a ritenere del tutto inattendibile il narrato di Francesco Andriotta rispetto alle incursioni del dott. Bò nel carcere di Busto Arsizio nell'agosto del 1993 nella fase strettamente propedeutica al suo indottrinamento, visto che sul punto le sue dichiarazioni sono state sempre costanti e riscontrate da quelle della moglie Arianna Bossi, ma anche dalla circostanza che a Bò fu assegnata la delega di indagine riguardo la dislocazione delle celle nel carcere di Busto Arsizio in cui erano sistemati Scarantino e Andriotta, accertamento che consentiva di avvalorare la tesi che il primo avesse fatto confidenze al secondo con riguardo alla strage di via D'Amelio.

Tra l'altro a questo seguirono gli ingressi di Bò nel carcere di Paliano tra il 16 settembre e il 28 ottobre 1994 che il Tribunale ha ritenuto che servirono per consentire gli allineamenti fra le dichiarazioni di Andriotta e Scarantino. E tale successione dei fatti dà conto della pervicace disponibilità di Bò nel farsi strumento nel disegno di depistaggio perseguito da La Barbera.

Per quanto tutta l'operazione potesse essere sorretta da finalità di carriera, diverse mosse di La Barbera, che caratterizzarono il depistaggio, non potevano che essere accompagnate anche da un altro concorrente movente, che era quello di agevolare interessi mafiosi comuni a soggetti alleati di "cosa nostra".



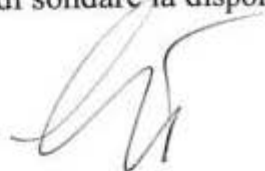
Ne sarebbe dimostrazione il comportamento tenuto da La Barbera con riguardo al rinvenimento della borsa e dell'agenda rossa in essa contenuta, che le parti civili appellanti ricostruiscono minuziosamente riprendendo diversi passaggi della motivazione della sentenza impugnata e diversi atti istruttori.

Il Tribunale giunge ad una serie di punti fermi: l'agenda rossa era presente nella borsa presa nell'immediatezza da Giovanni Arcangioli; questa borsa era stata fatta sparire ed era ricomparsa in circostanze mai chiarite sul divano dell'ufficio di Arnaldo La Barbera, ma al suo interno non c'era più l'agenda. E la sparizione dell'agenda rossa, che fosse avvenuta nell'immediatezza o che fosse avvenuta nell'arco dei cinque mesi successivi fin quando non fu rinvenuta la borsa presso l'ufficio di La Barbera, non poteva essere riconducibile ad un'attività materiale di soggetti di "cosa nostra" ma a persone, seppur non identificate, certamente rivestite di un ruolo istituzionale che consentiva loro di accedere al teatro della strage o agli uffici investigativi.

La necessità di far scomparire quell'agenda che conteneva gli appunti più delicati di Borsellino non poteva che legarsi all'esigenza di alterare il quadro delle investigazioni e ad evitare il disvelamento di altri scenari diversi da quelli poi riduttivamente perseguiti attraverso la predisposizione delle dichiarazioni dei falsi collaboratori di giustizia.

Le finalità perseguite da La Barbera dovevano trarsi anche dalla fretta con la quale egli si incaricò il 25/7/1992 di smentire l'esistenza dell'agenda rossa, di cui già avevano parlato i familiari e il giudice Antonino Caponnetto, e la sua prospettazione pubblica circa la distruzione di essa all'interno dell'autovettura confliggeva con il rinvenimento della borsa che la conteneva.

Nè poteva considerarsi un caso il fatto che la restituzione della borsa ai familiari con le modalità brusche raccontate da Agnese Piraino Leto e da Lucia Borsellino avvenne nel novembre 1992, quando già l'operazione di indottrinamento di Candura era stata ben avviata e La Barbera aveva incaricato Vincenzo Pipino di sondare la disponibilità di Scarantino ad autoaccusarsi della strage.



Le parti civili condividevano la ricostruzione del Tribunale circa la profonda anomalia istituzionale consumatasi con la collaborazione dei servizi segreti alle prime indagini sulla strage.

Bruno Contrada, incaricato di coordinare le azioni del Centro SISDE di Palermo, sentito quale teste, non solo non aveva richiesto di partecipare alle indagini ma aveva fatto presente al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta l'esistenza di un preciso divieto di legge circa una diretta collaborazione dei servizi segreti alle investigazioni, prospettando almeno una specifica autorizzazione dei suoi superiori gerarchici.

Le tre note del Centro SISDE inserite al fascicolo hanno una tempistica funzionale ad orientare le indagini verso la figura di Scarantino e distogliere l'attenzione da altri possibili scenari. Nonostante la compiuta e condivisibile disamina dei loro contenuti e dell'influenza che avevano avuto sull'indagine, il Tribunale era giunto ad una conclusione in contraddizione con le premesse, basata su una mera deduzione di Gioacchino Genchi; e cioè che Arnaldo La Barbera non avesse rivestito alcun protagonismo nel suggerire la nota con la quale il 13/8/1992 il Centro SISDE di Roma comunicava alla propria Direzione di Roma che di avere appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito elementi informativi per l'identificazione degli autori del furto dell'autovettura imbottita di esplosiva e del luogo in cui sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata per l'attentato.

Genchi infatti lo aveva escluso, ma La Barbera potrebbe non averlo messo a parte della cosa proprio perché sapeva che il suo collaboratore non era intenzionato a prestarsi all'operazione di sviamento delle indagini. D'altronde Genchi aveva sollecitato l'attenzione investigativa sul Castello Utveggio quale luogo dal quale sarebbe potuto partire l'impulso per l'esplosione e da tale ipotesi si erano mosse le indagini sui fratelli Scotto quali elementi di raccordo con i Servizi, indagini "bruciate" con l'arresto anzitempo di Pietro Scotto, scelta sulla quale si consumò la rottura definitiva tra lo stesso Genchi e La Barbera.



All'epoca in cui venne inoltrata alla Direzione SISDE quella nota, che peraltro espressamente parla di notizie ufficiose provenienti dalla Polizia di Stato, erano già in atto alcune delle più significative operazioni illecite funzionali al depistaggio, a cominciare dall'occultamento della borsa del magistrato ucciso con all'interno l'agenda rossa per proseguire con il primo sopralluogo il 20/7/1992 presso l'officina di Orofino.

Ben più attendibile sarebbe stata la ricostruzione che riteneva anche questa nota frutto delle "modalità osmotiche descritte dal dott. Contrada in uno scambio di reciproci favori tra Squadra mobile e SISDE"; con le stesse modalità doveva essere stata confezionata la nota del 10/10/1992 con tutte le informazioni possibili sui legami familiari di Scarantino.

E correttamente il Tribunale aveva ritenuto che queste note dimostrassero che "gli ambienti del Sisde (...) erano compartecipi, quantomeno sul piano materiale, di quel disegno di sviamento delle indagini che passa attraverso la costruzione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino".

Tuttavia non aveva tenuto conto del quadro generale in cui tale intervento si inseriva.

Il Tribunale dubitava dell'attendibilità di Contrada quando riferiva del fastidio di La Barbera per l'intervento dei Servizi e concludeva che non è possibile sciogliere il dubbio relativo al fatto che il SISDE sia stato "tirato dentro" (come sostiene Contrada) o se agì invece consapevolmente e collaborativamente al disegno depistatorio.

Le parti civili, invece, ritengono che da numerose fonti provengono conferme al fatto che La Barbera era insofferente rispetto all'intervento di altri soggetti diversi dal suo gruppo (così anche le dichiarazioni di Guido Marino con riguardo alla squadra di investigatori provenienti da Milano e chiamati dalla dott.ssa Boccasini, assai mal sopportati da La Barbera) e che questo dato è in linea con quanto riferito da Contrada riguardo all'iniziativa e all'insistenza del Procuratore Tinebra in accordo con il Capo della polizia dell'epoca Vincenzo Parisi nel coinvolgere il SISDE, nonostante i rilievi dello stesso Contrada.



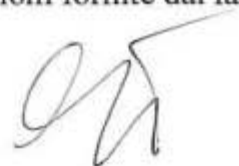
E i passaggi burocratici pretesi da quest'ultimo come capocentro del SISDE di Palermo per dare parvenza di legalità a tali scambi (l'inoltro delle informazioni alla Procura per il tramite della Questura di Caltanissetta) erano stati accettati *obtorto collo* da Tinebra.

In questo contesto di sviamento delle indagini si inserirebbe, secondo le parti civili, la ventilata collocazione di Contrada in via D'Amelio dopo l'esplosione dalla quale era scaturita la sua iscrizione nel registro degli indagati anche per strage dopo che era stato arrestato il 24/12/1992 per concorso esterno in associazione mafiosa.

Attraverso il diversivo di prefigurare un coinvolgimento di un soggetto già screditato, si distoglieva l'attenzione dal dato più significativo della strage, l'accelerazione di un delitto eclatante per il quale "cosa nostra" non poteva avere interesse e che produsse l'effetto di paralizzare il dibattito garantista in Parlamento volto ad attenuare le misure emergenziali approvate subito dopo la strage di Capaci.

Frattanto cadeva in disgrazia il Capo della Polizia Parisi in favore del prefetto Luigi Rossi, che aveva già inviato il dott. Ricciardi a gestire la fase delle indagini concentrata sulle dichiarazioni di Salvatore Candura, e spariva l'agenda rossa nella quale si sarebbe verosimilmente trovata la spiegazione dell'incomprensibile decisione di Salvatore Riina.

La sentenza aveva ricostruito altresì: le ultime esternazioni di Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci, in particolare il suo intervento pubblica al convegno della rivista Micromega a Casa Professa a Palermo il 25/6/1992, in cui rivendicava di essere un testimone privilegiato di circostanze di rilievo che si riservava di riferire alla Procura di Caltanissetta; l'incontro riservato che Borsellino volle avere con il colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, entrambi in forza ai ROS dei Carabinieri e protagonisti delle indagini compendiate nel rapporto del febbraio 1991, al di fuori degli uffici della Procura di Palermo, viste le tensioni già in atto con il Procuratore Giammanco; la mancata annotazione di tale incontro nell'agenda grigia (e la presumibile indicazione di contenuto e ragioni dell'incontro nella più riservata agenda rossa); la sottovalutazione da parte di La Barbera delle indicazioni fornite dai familiari



del dott. Borsellino e la trascuratezza rispetto a tutto ciò che il magistrato fece nel periodo immediatamente precedente alla strage in cui fu vittima.

Tutte le informazioni sull'incontro riservato avuto con i ROS che avevano curato il dossier "Mafia e appalti" dovevano trovarsi nell'agenda rossa e così anche tutti gli ambiti di indagine e di interesse del magistrato che avrebbe voluto sviluppare.

Anche da questo punto di vista, valutando tali indizi, si trova una spiegazione all'atteggiamento di La Barbera preoccupato nell'immediatezza di smentire ogni possibilità di recupero dell'agenda rossa.

E anche i risultati di carriera conseguiti da La Barbera possono trovare spiegazione come adeguato corrispettivo che più elevati centri di potere gli offrirono per il lavoro svolto nell'orientare le indagini lontano dagli snodi più critici delle cointeressenze tra organizzazione mafiosa e apparati.

D'altronde La Barbera aveva contratto ben altri obblighi visto che gli venivano corrisposte ingenti somme di denaro quale appartenente ai servizi segreti con il nome in codice di "Rotilius" e gli veniva consentito di alloggiare negli alberghi più costosi della città.

La predisposizione di una "sceneggiatura" che doveva condurre ad una specifica ricostruzione della vicenda si segnala fin dalle prime battute delle indagini, quando gli investigatori procedettero al sopralluogo presso la carrozzeria di Giuseppe Orofino il giorno dopo la strage prima ancora del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126 in via D'Amelio e quando nessun elemento poteva sorreggere l'ipotesi che il furto delle targhe denunciato da Orofino fosse stato simulato. Anche questo dato doveva portare il Tribunale a considerare ancillare e non esclusiva la finalità di progressione di carriera, visto che esso era indicativo di una già individuata pista da seguire corrispondente ad un ulteriore specifico interesse.

Tale sopralluogo dalle tempistiche troppo accelerate rispetto ai tempi per la formulazione di una pista investigativa non preconfezionata va messa in connessione



con la nota del SISDE del 13/9/1992, che, secondo le parti civili, riportava notizie di una fonte confidenziale che "come minimo, aveva preso informazioni da chi aveva preso parte alla realizzazione della strage".

D'altronde nella versione dei falsi collaboratori emerge che costoro, pur essendo totalmente estranei alla vicenda, hanno riferito circostanze rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà almeno nel loro nucleo essenziale.

Numerose sono le analogie tra le dichiarazioni false di Scarantino e quelle attendibili e convalidate da riscontri di Spatuzza: la necessità di trainare la Fiat 126 subito dopo il furto e il trasferimento della custodia della stessa in due o tre persone (Scarantino è più vago, Spatuzza ne indica con precisione tre); la rottura e la riparazione del bloccasterzo; il ruolo di rilievo svolto da Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, con particolare riguardo alle operazioni svolte all'interno di un garage (Scarantino le collocherà nel garage di Orofino accusato ingiustamente; Spatuzza parlerà di quello di via Villasevaglios) e con riguardo al reperimento dell'esplosivo (Spatuzza sarà più preciso sulle operazioni svolte a Porticello nel periodo delle stragi e sulla lavorazione dell'esplosivo con la partecipazione di Tinnirello); il furto delle targhe avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio 1992; la presenza di un soggetto estraneo, che Andriotta indicherà in un uomo che non parlava perfettamente italiano, mentre Spatuzza parlerà della persona mai vista prima e poi mai più rivista, presente nel garage di via Villasevaglios durante le operazioni preparatorie.

Chi scrisse il copione dei falsi collaboratori aveva quindi accesso ad informazioni vere sulla preparazione della strage.

Ai fini dell'individuazione di questo canale sarebbe stato necessario approfondire le indagini su quanto emerso dal colloquio tra il collaboratore Mario Santo Di Matteo e la moglie Franca Castellese del dicembre 1993, dopo il rapimento del loro figlio, dal quale emergeva che la donna prefigurava un coinvolgimento di infiltrati della polizia e invitava il marito a non riferire nulla. Tale carenza andava comunque valutata tenendo conto del fatto che in quello stesso periodo Bò aveva avviato (il 22/12/1993) il primo



colloquio investigativo con Scarantino oramai pressato dalle accuse già rivoltegli da Francesco Andriotta.

Nel quadro delle omissioni indicative delle finalità perseguite dagli investigatori infedeli andava, infine, inserita anche la mancata acquisizione del traffico in entrata dell'utenza mobile del dott. Borsellino, sulla quale ha riferito Gioacchino Genchi.

Le parti civili appellanti hanno poi censurato la sentenza perché dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nei confronti delle condotte di La Barbera aveva conseguentemente fatto discendere l'inconfigurabilità di essa anche a carico di Bò e degli altri imputati.

Il trasferimento di Bò a Palermo e l'assegnazione del gruppo guidato da La Barbera era stato richiesto da quest'ultimo che così gli fece ottenere il rientro a Palermo dopo un recentissimo trasferimento disciplinare; gli dette anche l'occasione di assumere un ruolo di rilievo in un'indagine di grande importanza. Bò rimase sempre la guida "sostanziale" del gruppo "Falcone e Borsellino" anche dopo il trasferimento di La Barbera e fu fedele esecutore e garante del percorso depistante che alle indagini il suo mentore aveva impresso.

Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che l'imputazione di calunnia si riconnette ad un progetto criminoso lungo e segmentato nel quale l'innesto delle condotte di Bò va valutato, tenendo conto anche delle operazioni illecite compiute con l'indottrinamento di Candura e di Andriotta avviate prima della sua partecipazione alle indagini e che egli non avrebbe potuto materialmente commettere, ma che ebbe ex post a conoscere e a condividere, adoperandosi anche con le proprie azioni ad arricchire consolidandone gli effetti e assicurandone l'utilità.

Il progetto specifico di impedire l'allargamento dell'indagine oltre il movente della vendetta di "cosa nostra" e oltre le responsabilità dei suoi associati secondo gli schemi del teorema Buscetta fu immediatamente condiviso da Bò e, secondo le parti civili, egli assunse il ruolo di gestire con le modalità strumentali già praticate da La Barbera i



colloqui investigativi e i momenti preliminari e successivi agli interrogatori dei falsi collaboratori che dovevano allineare le loro versioni.

In questo quadro viene segnalato il comportamento da lui tenuto quando effettuò gli accessi al carcere di Paliano il 16 settembre e il 28 ottobre del 1994 per consentire a Francesco Andriotta di adeguarsi alle dichiarazioni rese da Scarantino nel verbale del 6/9/1994 relativamente alla presenza di alcuni collaboratori di giustizia importanti alla riunione di Villa Calascibetta.

Per assecondare il progetto di La Barbera oltre ai tre falsi collaboratori creati tra il 3/10/1992 e il 24/6/1994, era necessario prevedere l'ingresso nel racconto della strage di via D'Amelio anche dei collaboratori attendibili, rei confessi della strage di Capaci, e tali erano Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo, in modo da sostenere la tesi dell'unico disegno meramente vendicativo dei due attentati.

Quando Andriotta venne interrogato il 28/10/1994 alla presenza di Mario Bò e Michele Ribaudò indicò le ulteriori presenze alla riunione già introdotte da Scarantino nelle dichiarazioni del 6/9/1994 e vi aggiunse anche Giovanni Brusca. Poi Scarantino in un successivo interrogatorio del 25/11/1994, alla presenza di Fabrizio Mattei, inserirà nel racconto della riunione, anche lui, la presenza di Giovanni Brusca.

La partecipazione degli imputati ad ognuno di questi segmenti sarebbe indicativa della consapevolezza e della condivisione delle finalità perseguite da La Barbera.

E ancor più a questi fini il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le modalità criminali di gestione delle intercettazioni sull'utenza di Scarantino a San Bartolomeo a Mare e l'attività di studio dei verbali di Mattei con il falso collaboratore.

Le intercettazioni, e persino la stessa presenza di un telefono a disposizione di Scarantino, erano state negate da tutti gli appartenenti al gruppo "Falcone e Borsellino" finché il teste Giuseppe Di Gangi non ne riferì all'udienza del 9/9/2019; solo allora fu acquisita al fascicolo la documentazione relativa alle operazioni intercettive e fu sentito il teste Giampiero Valenti che riferì delle attività svolte tra il 22/12/1994 e il 9/7/1995,

autorizzate dall'autorità giudiziaria nissena sulla prospettazione investigativa di interventi indebiti di "cosa nostra" a mezzo dei familiari di Scarantino per indurlo a ritrattare.

Tutti e tre gli odierni imputati erano consapevoli dell'avvenuto svolgimento di queste operazioni, perché ne avevano firmato i brogliacci. E dalle intercettazioni emerge la consapevolezza di tutti riguardo la falsità della collaborazione.

Scarantino interloquiva con Bò e per suo tramite chiedeva di parlare con La Barbera e veniva rassicurato, così come interloquiva con i magistrati del pubblico ministero per ogni sua doglianza o questione personale. Emergevano i momenti di fibrillazione di Scarantino e gli interventi di Bò facendo affidamento sul carisma di La Barbera.

Tra questi vanno ricordati: la drammatica reazione del falso collaboratore, quando fu informato da Di Gangi dell'alibi di Gaetano Scotto che la mattina di sabato 18 luglio 1992 sarebbe stato a Bologna e non a Palermo; la richiesta al dirigente della Squadra Mobile di Imperia Coltraro di tornare in carcere; e quindi la richiesta alla madre di metterlo in contatto con il giornalista Angelo Mangano per rilasciare l'intervista nella quale affermava di non avere partecipato alla strage di avere rilasciato dichiarazioni false.

Bò aveva partecipato a tutte le attività che consentirono di giungere in breve volgere di tempo, con l'interrogatorio di Genova del 26/7/1995, alla ritrattazione della ritrattazione televisiva, recandosi da lui nel domicilio di San Bartolomeo a Mare, avendo con lui una colluttazione e poi conducendolo dai magistrati del p.m. di Caltanissetta che, secondo la parte civile, non si recarono lì per acquisire a verbale le circostanze riferite nell'intervista televisiva ma per assecondare l'intervento di Bò che voleva indurlo a riprendere la collaborazione.

Le intercettazioni in corso in quel periodo confluirono in un diverso procedimento e per questo non emersero più negli altri procedimenti relativi alle stragi, perché erano state autorizzate paventando l'ipotesi che non meglio precisate iniziative di "cosa nostra" volessero destabilizzare la volontà collaborativa di Scarantino, ma in realtà



furono l'improprio strumento con il quale vennero gestiti i momenti di difficoltà del volubile Scarantino.

Tant'è vero che le intercettazioni a carico di Scarantino cominciarono il 22/12/1994, poco dopo che era stato sentito nel dibattimento del c.d. "Borsellino 1" il primo falso collaboratore Salvatore Candura all'udienza del 14/12/1994 e in vista dell'escussione del secondo falso collaboratore Francesco Andriotta programmata per il mese di gennaio del 1995.

Vengono poi chiuse, accompagnate da una serie di false o approssimative attestazioni il 9/7/1995, dopo che Scarantino aveva reso le sue dichiarazioni calunniatriche dinanzi alla Corte di assise il 24 e il 25/5/1995, per essere quindi consegnate ad un fascicolo che sarebbe stato poi archiviato con provvedimento del GIP nisseno il 29/11/1996.

La Barbera e Bò per effettuare questa operazione, chiaramente volta a controllare Scarantino e a garantire che egli fosse orientato a ribadire le dichiarazioni funzionali allo sviamento delle indagini verso una ricostruzione parziale e mendace della vicenda, si avvalsero della prospettazione di un fantomatico interesse di "cosa nostra" ad intimidire il dichiarante per nascondere la loro opera di depistaggio e per criminalizzare dietro inquietanti scenari le iniziative dei familiari del falso collaboratore; una tale operazione, secondo le parti civili, rivela che La Barbera e Bò erano perfettamente consapevoli che "cosa nostra" era disposta ad andare *contra se* perché certamente sarebbe stata in grado di smentire la loro prospettazione investigativa e riorientare le indagini verso la verità. E, invece, così affermano le parti civili appellanti, essi "si posero alla testa di un vero e proprio aggregato antistatuale, nella piena consapevolezza che le loro condotte fossero riconducibili, a pieno titolo, nel novero delle attività tipiche di "cosa nostra"".

Peraltro Bò aveva anche assunto un atteggiamento di sfida nei processi per la strage quando ad esempio nelle sue dichiarazioni rese il 28/3/2001 nel "Borsellino bis" affermò che solo lui avrebbe potuto consentire l'allineamento delle dichiarazioni tra Andriotta e Scarantino nel periodo settembre/ottobre 1994. Ciò in particolare disse con



riferimento alla ritrattazione dibattimentale di Scarantino all'udienza tenutasi a Como il 15/9/1998 nel primo grado del processo "Borsellino bis", ribadita il 19/9/1998 nel grado di appello del processo "Borsellino 1" (e per la quale sarà poi condannato per il reato di calunnia dall'autorità giudiziaria di Roma).

Ma anche questa ritrattazione sarà successivamente superata in giudizio grazie alla prospettazione dell'inquinamento esterno ad opera di pressioni dell'organizzazione mafiosa.

Non si può revocare in dubbio, secondo le parti civili, che "cosa nostra" si avvantaggiò dell'operato di La Barbera e dei suoi collaboratori, tanto che non ritenne di intervenire in alcun modo e poté consentire a coloro che furono "salvati" dall'indagine, a cominciare da Spatuzza, di continuare ad operare per l'esecuzione degli attentati in continente e per arrivare fino a quell'uomo che si trovava in via Villasevaglios e che non si è potuto identificare.

Sia La Barbera sia Bò erano pienamente consapevoli della scelta, imposta da Riina, della rigida compartimentalizzazione degli incontri e delle decisioni all'interno dell'organizzazione, che fece anche da riparo al disvelamento delle bugie di Scarantino da parte di altri collaboratori di giustizia.

E tutto ciò dimostra che essi erano consapevoli anche del fatto che le condotte di falsa incolpazione poteva ridondare a beneficio di "cosa nostra".

Le parti civili appellanti evidenziano che anche alla luce dei principi della sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 – 01 era configurabile a carico degli imputati la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

In forza del principio posto da quella decisione ("la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita



dal compartecipe”), il Tribunale ha ritenuto che non potesse ravvisarsi l’elemento soggettivo in capo agli odierni imputati, perché non era stata accertata l’aggravante in capo a La Barbera, che era premorto al giudizio, e perché il caso della sentenza Chiocchini era diverso, riguardando altro tipo di reati (usura e tentata estorsione), e una situazione non assimilabile, perché in quella vicenda era accertato che il concorrente che non perseguiva direttamente la finalità di agevolare l’associazione aveva rivelato alle persone offese i collegamenti con le cosche degli altri correi.

Tuttavia le parti civili osservano che La Barbera e il suo gruppo operavano su un’indagine relativa ad una delle più terribili stragi accadute in Italia e la falsa incolpazione nel caso di specie assumeva una particolare pregnanza sul piano del bene giuridico tutelato.

La Barbera aveva operato prima favorendo la circolazione attraverso la nota del SISDE del 10/10/1992 dell’informazione sul rapporto di affinità tra Scarantino e Profeta ma poi, comprendendosi che il dato poteva risultare insufficiente alla costruzione del quadro probatorio, Scarantino era stato indotto a raccontare di una sua fantasiosa affiliazione rituale, del tutto falsa, per sorreggere la calunnia.

Frattanto il reato di cui all’art. 368 c.p. non si limitava a produrre pregiudizio agli accusati ingiustamente e all’amministrazione della giustizia, ma consentiva la prosecuzione sempre più eclatante della strategia stragista. Ciò nonostante già il confidente di La Barbera Vincenzo Pipino, mandato in cella con Scarantino per convincerlo a collaborare, avesse riferito al funzionario di polizia, suo referente, che il “picciotto” della Guadagna non sapeva niente e invece gli avesse rappresentato di avere appreso in ambiente carcerario – da un esponente di spicco della banda della Magliana – del rischio che venissero messi in esecuzione attentati a monumenti e a beni artistici.

La condotta di La Barbera non si caratterizzò soltanto per la frequente totale pretermissione dei precetti imposti dalla legge, come rilevato dal Tribunale, ma anche da un costante deficit comunicativo nei confronti dell’autorità giudiziaria, specialmente nei momenti cruciali della realizzazione delle finalità del depistaggio.

E così la relazione sulle confidenze di Pipino in ordine ai progetti di attentato ai beni culturali per destabilizzare il Paese non furono mandati all'autorità giudiziaria ma al Prefetto Luigi Rossi.

Dopo la collaborazione di Francesco Andriotta ufficializzata il 14/9/1993, nel gennaio 1994 La Barbera si fece autorizzare ad un colloquio investigativo con lui dal Ministero degli Interni, senza dare avviso all'autorità giudiziaria, nonostante tali colloqui, dopo l'avvio della collaborazione, non potevano essere più espletati in quel modo.

E poi Andriotta nell'interrogatorio del 17/1/1994 con i magistrati nisseni allineò le sue dichiarazioni a quelle di Candura.

Mentre Scarantino era ancora detenuto a Pianosa e aveva avviato la collaborazione, fu chiesta l'autorizzazione al GIP di Caltanissetta per svolgere i sopralluoghi che furono eseguiti il 28 e il 29 giugno 1994 ma non vi partecipò nessun magistrato e non furono compilate relazioni di servizio né altra documentazione; frattanto a Scarantino furono mostrati i luoghi di cui avrebbe dovuto riferire.

E anche il fatto che in questi trent'anni non sono state individuate altre responsabilità degli altri soggetti della catena gerarchica al di sopra di La Barbera non poteva giustificare l'affermazione del Tribunale con la quale escludeva la possibilità di configurare e provare l'aggravante contestata, perché anzi queste impossibilità è l'effetto del disegno perseguito con il depistaggio.

La consapevole partecipazione alla condotta di calunnia doveva essere ritenuta anche a carico di Fabrizio Mattei attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi di fatto: la violazione sistematica della normativa di settore relativa alla gestione del collaboratore di giustizia Scarantino a far data dall'approvazione del definitivo programma di protezione il 22/12/1994 con la gestione esclusiva di costui da parte del gruppo "Falcone e Borsellino" che si protrasse finché lo stesso Scarantino non rese le sue dichiarazioni in dibattimento e poi cessò il 27/7/1995; lo svolgimento di un'attività di intercettazione dell'utenza di Scarantino in località protetta, agli ordini di Bò, eseguendola con modalità illecite, ad esempio interrompendo le registrazioni delle

conversazioni quando Scarantino richiedeva di parlare con i magistrati o con la Questura di Palermo, e poi per oltre vent'anni negando sempre – prima ancora che di avere seguito le intercettazioni – il fatto stesso che Scarantino disponesse di un telefono; l'attività di studio dei verbali che assume un pregnante significato per il fatto che Mattei nel corso delle operazioni di intercettazione aveva sentito l'8/3/1995 che Scarantino aveva richiesto a Bò di tornare a Palermo perché non ce la faceva più e aveva interrotto la registrazione su richiesta di Bò mentre questi lo convinceva a proseguire nella collaborazione (foglio 74 del progressivo 22 del brogliaccio).

Mattei è altresì presente agli interrogatori dell'11 e del 12 maggio 1995 a Genova quando i p.m. di Caltanissetta si recano ad interrogare Scarantino in vista dell'esame dibattimentale dei giorni 24 e 25 maggio 1995, dopo averlo rassicurato rispetto alle sue preoccupazioni.

Che la sua opera di sostegno non trovasse motivo, come lui aveva riferito, nell'esigenza a prepararsi delle richieste di chiarimenti per il suo incontro con il suo difensore, era stato smentito dalle dichiarazioni di quest'ultima, l'avv. Lucia Falzone; costei ha affermato di avere espressamente rinunciato al deposito degli interrogatori e di non averne mai consegnato copia a Scarantino, di non averlo mai preparato in vista degli esami dibattimentali e men che meno in vista di quelle del 24 e del 25 maggio 1995 e infine di essere solita ritirare i verbali del suo assistito al momento del deposito a tutte le parti e di averne avuto solo copie omissate.

Poiché i verbali dell'11 e del 12 maggio 1995 utilizzati Mattei e Ribaudò per lo studio con Scarantino erano stati messi a disposizione delle parti solo il 19/5/1995, anche se l'avv. Falzone ne avesse ritirato copia in data prossima a quella del deposito in segreteria, può comunque considerarsi certo che i verbali di cui disponeva Scarantino prima delle udienze del 24 e del 25 maggio 1995 gli erano stati consegnati dai due poliziotti; peraltro alcune copie dei verbali utilizzati non erano nemmeno numerati, quindi certamente erano copie informali come quelle che solitamente vengono

consegnate al rappresentante della polizia giudiziaria che assiste il magistrato durante l'incombente.

E' emerso inoltre che Scarantino venne accompagnato a Roma per l'esame dibattimentale del 22 maggio 1995 da Mattei e Ribaudo; la circostanza rileva perché proprio quel giorno è stata registrata una telefonata tra Scarantino e la ex moglie in cui il falso collaboratore le manifesta l'intendimento di ritrattare e tornare in carcere; a questa telefonata ebbe ad assistere Ribaudo. Nella telefonata alla moglie registrata il giorno dopo Scarantino affermava che intendeva andare avanti.

In questo contesto non era credibile che Mattei e Ribaudo non avessero consapevolezza della totale estraneità di Scarantino ai fatti e del carattere posticcio del suo racconto, né poteva essere accolta la tesi del dott. Carmelo Petralia che attribuiva loro un ruolo di meri partecipi ad un'attività di sostegno psicologico nella preparazione ai momenti dell'udienza.

Nell'aver dato esecuzione agli ordini manifestamente criminosi di Bò di interrompere le attività di intercettazione in corso dovevano rinvenirsi gli indici fattuali capaci di oggettivare e rendere manifesta all'esterno la finalità agevolativa di Mattei e Ribaudo in favore del loro superiore, che aveva pienamente aderito al più complesso progetto depistante di La Barbera.

Mattei che aveva svolto le indagini sulla strage di Capaci e aveva affiancato il P.M. Di Matteo nelle indagini che gli avevano consentito di valutare il diverso spessore di altri ben più qualificati collaboratori di giustizia, era in condizione di comprendere l'improponibilità della figura e del racconto di Scarantino e quindi già il suo comportamento condiscendente dà conto dell'elemento soggettivo in capo a lui, anche con riguardo all'elemento circostanziale aggravatore, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

Le parti civili Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino evidenziano, infine, che il progetto di costruire un quadro probatorio posticcio attraverso i suggerimenti di notizie vere a soggetti improbabili, progressivamente ingigantiti nel loro apparente spessore



criminale, al fine di accreditare una verità parziale e di comodo sul movente e sulle responsabilità della strage fu costellato da forzature ed errori grossolani, dovuti per un verso alle fragilità dei soggetti chiamati a reggere il ruolo dei compartecipi chiamanti in correità e per altro verso alla proterva determinazione degli investigatori nell'orientarli dentro l'ambito segnato dalla tesi precostituita prescelta da La Barbera.

Ma le predette parti civili non mancano di sottolineare come i magistrati della Procura dell'epoca preferirono sorvolare sulla serie di anomalie, grossolani errori e forzature, che già allora potevano cogliersi: le modalità di svolgimento della riunione nella villa di Calascibetta, modificata più volte e aggiustata via via anche nelle versioni dei falsi collaboratori che dovevano convergere; l'assoluta incompatibilità di tale riunione sulle ferree regole minime di "cosa nostra"; la macchinosa prospettazione della sua connotazione di mera riunione esecutiva e operativa per renderla plausibile a fronte dell'altra accertata riunione svoltasi a casa di Girolamo Guddo e di cui riferirono altri più attendibili collaboratori; le obiezioni efficacemente formulate da Salvatore Cancemi contro la ricostruzione di Scarantino nel confronto del 13/1/1995; la pretesa di Scarantino di proporsi come uomo d'onore riservato della Guadagna nonostante fosse privo delle caratteristiche personali minime richieste da "cosa nostra"; gli eclatanti incidenti di percorso della sua collaborazione come la ritrattazione televisiva del 26/7/1995.

Le parti civili lamentano la gravissima violazione del loro diritto alla verità, sottolineando che "i protagonisti di questa vicenda hanno posto in essere un atteggiamento omertoso, pervicace e tetragono rispetto alle aspettative anche di queste parti civili, le quali legittimamente attendevano ed esigevano da appartenenti alla Polizia di Stato e alla Magistratura ben altro contributo rispetto alla faticosa ricerca della verità su questa tristissima vicenda".

Per questo chiedono il riconoscimento dei danni a loro occorsi in proprio e nella qualità di eredi di Agnese Piraino.



11.2. Fabio Vullo e i suoi prossimi congiunti, congiunti di Claudio Traina e congiunti di Emanuele Loi

Erano altresì costituiti parte civile nel giudizio di primo grado Fabio Vullo, componente della scorta del dott. Borsellino, sopravvissuto alla strage, Antonio Vullo, Maria Letizia Maone e Alessandro Vullo, suoi prossimi congiunti, Giuseppe, Luciano e Giuseppe Filomena Traina, fratelli dell'agente Claudio Traina, Marcello e Loredana Di Pasquale, eredi di Antonina Traina, sorella di Claudio Traina, Giada, Rosario e Cristian Traina e Marco Gentile, tutti nipoti di Claudio Traina, Maria Claudia e Marcello Loi, fratelli di Emanuela Loi.

Tutti assistiti dal medesimo difensore hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, lamentando l'erronea declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Mario Bò e Fabrizio Mattei per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti.

La loro censura si appunta sui passaggi della motivazione nei quali il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio dalla Cassazione a sezioni unite (la già citata sentenza n. 8545/2109, Chiocchini) ravvisando il difetto di prova dell'elemento soggettivo in capo ai predetti imputati riguardo le finalità perseguite da La Barbera e di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Poiché invece era stato provato che Bò era stato chiamato nel gruppo "Falcone - Borsellino" proprio da La Barbera per eseguire le sue direttive, era del tutto improbabile che egli non fosse a conoscenza della finalità di agevolazione mafiosa.

Né poteva considerarsi corretto da parte del Tribunale l'evocazione della scarsa fiducia che La Barbera riponeva su Bò, perché la scelta su di lui era caduta perché altri avevano rifiutato di entrare nel gruppo.

Numerosi elementi probatori dimostravano la conoscenza quantomeno mediata dei propositi perseguiti da La Barbera e il ruolo di tutto rilievo assunto da Bò,



incompatibile con la tesi addotta dal Tribunale per dubitare del suo elemento soggettivo.

Le Sezioni unite hanno affermato che per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, è sufficiente il dolo diretto che comprende anche le forme del dolo eventuale; pertanto si attaglia perfettamente alla situazione che è possibile ricostruire a carico di Bò e di Mattei.

Le parti civili censurano inoltre la statuizione liberatoria emessa in favore di Michele Ribaud e sostengono che la sua posizione è del tutto analoga a quella di Mattei al quale aveva fornito un contributo decisivo nel preparare Scarantino a rendere in dibattimento le sue dichiarazioni mendaci.

Pertanto, concludevano per l'integrale riforma della sentenza e il riconoscimento dei danni patiti in conseguenza della condotta illecita degli imputati.

11.3. I prossimi congiunti di Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e gli altri congiunti di Claudio Traina

Erano costituiti parte civile Emanuele, Emilia, Rosalinda Catalano, figli di Agostino Catalano, Nella Cosliani, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina e Silvia Stener, madre, sorelle e nipote di Eddi Walter Cosina, Provvidenza Melia, Mariano, Angela, Tiziana e Alessandra Li Muli, genitori e fratelli di Vincenzo Li Muli, Maria Petrucia Dos Santos, Dario, Bartolomeo e Silvia Traina, convivente, figlio, fratello e nipote di Claudio Traina.

A mezzo dello stesso difensore hanno proposto appello e hanno articolato censure in tutto sovrapponibili a quelle illustrate nel paragrafo precedente con riguardo all'impugnazione relativa alla posizione degli altri componenti della scorta del dott. Borsellino e dei loro congiunti.



11.4. Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Gaetano Murana

Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Gaetano Murana, che furono imputati nei precedenti giudizi sulla strage di via D'Amelio, condannati all'ergastolo e infine assolti a seguito del giudizio di revisione, si sono costituiti a mezzo dello stesso difensore e ora impugnano la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, contestandone gli argomenti in più punti.

Lamentano come erronea la scelta di ritenere del tutto inutilizzabili e integralmente inattendibili le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura; doveva tenersi conto della natura della loro collaborazione, alla luce della loro personalità e dell'induzione che avevano subito per rendere le precedenti dichiarazioni; doveva essere positivamente valutato il fatto avevano reiterato con costanza le stesse accuse nei confronti degli stessi soggetti in tutte le ritrattazioni; andava apprezzata l'esistenza di una pluralità di fonti di accusa, diverse dalle loro dichiarazioni, che le riscontravano.

Scarantino era stato ricattato e sottoposto a pressioni esercitate da La Barbera e Bò e solo per questo aveva assunto il ruolo di falso collaboratore; ma egli non era mai stato collaboratore; quindi non lo si poteva considerare come tale nel giudizio di attendibilità.

La sua personalità fragile era stata indotta ad assumere la postura di nuovo Buscetta ma quella stessa sua fragilità dinanzi ad ogni difficoltà lo induceva in ansia e lo portava a ritrattare.

Quando doveva riprendere la collaborazione, pur nella finzione, aveva sostegno da parte di tutti quelli che gli stavano attorno, ma quando doveva ritrattare, si trovava da solo, veniva anzi pressato in direzione contraria e attorno a lui si facevano circolare calunniose accuse di subornazione da parte di parenti e difensori.

Risulta dall'istruttoria che tutti gli elementi che potevano fare emergere le sue incertezze, comprese le registrazioni della ritrattazione televisiva con il giornalista

